

Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E BANDI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Misure e azioni attivabili e ambito di applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Strutture competenti
- Art. 5 Tipologie di accesso
- Art. 6 Disposizioni applicabili alle misure 221 e 223
- Art. 7 Schede di misura e modifica degli allegati
- Art. 8 Bandi
- Art. 9 Mancata sottoscrizione della domanda e sua modifica
- Art. 10 Divieto generale di contribuzione
- Art. 11 Gestione delle risorse finanziarie

TITOLO II - ACCESSO INDIVIDUALE

CAPO I - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI NELL'ACCESSO INDIVIDUALE

- Art. 12 Bandi per l'accesso individuale
- Art. 13 Presentazione delle domande individuali di aiuto
- Art. 14 Termini del procedimento per la concessione di aiuti nell'accesso individuale
- Art. 15 Avvio del procedimento
- Art. 16 Istruttoria delle domande di aiuto
- Art. 17 Ammissibilità dell'operazione
- Art. 18 Ragionevolezza dei costi nelle misure a investimento
- Art. 19 Costi ammissibili nelle misure a investimento
- Art. 20 Costi non ammissibili nelle misure a investimento
- Art. 21 Documentazione della congruità dei costi nelle misure a investimento e controllo delle perizie
- Art. 22 Norma di rinvio in tema di costi ammissibili
- Art. 23 Determinazione del costo totale ammesso
- Art. 24 Applicazione dei criteri di selezione e di priorità
- Art. 25 Determinazione dell'aiuto
- Art. 26 Ammissibilità delle domande di aiuto
- Art. 27 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda
- Art. 28 Provvedimento di rigetto
- Art. 29 Graduatorie
- Art. 30 Procedure semplificate per l'istruttoria
- Art. 31 Validità delle graduatorie nell'accesso individuale e finanziamento delle domande
- Art. 32 Decisione individuale di finanziamento nell'accesso individuale

CAPO II - ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NELLE MISURE A INVESTIMENTO

- Art. 33 Inizio dell'operazione
- Art. 34 Effetto incentivante
- Art. 35 Varianti alle domande individuali
- Art. 36 Proroghe
- Art. 37 Conclusione dell'operazione nell'accesso individuale

CAPO III - PROCEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI NELLE MISURE A INVESTIMENTO

- Art. 38 Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento

Art. 39 Modalità di documentazione dei costi sostenuti dal beneficiario

Art. 40 Liquidazione dell'anticipo

Art. 41 Domande di acconto per stati di avanzamento

Art. 42 Domanda di saldo

Art. 43 Istruttoria e controlli sulle domande di acconto e saldo

#### CAPO IV – PROCEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI NELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

Art. 44 Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali

Art. 45 Istruttoria e controlli sulle domande di pagamento

Art. 46 Liquidazione dell'anticipo

Art. 47 Disposizioni particolari per la misura 221 - imboschimento di terreni agricoli

#### CAPO V - IMPEGNI A CARICO DEI BENEFICIARI

Art. 48 Impegni essenziali nelle misure a investimento

Art. 49 Impegni accessori nelle misure a investimento

Art. 50 Impegni nelle misure connesse alla superficie e agli animali

Art. 51 Oneri posti a carico del beneficiario

Art. 52 Controlli per il mantenimento degli impegni

#### TITOLO III - ACCESSI INTEGRATI

##### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI ACCESSI INTEGRATI

Art. 53 Capofila

Art. 54 Requisiti generali di ammissibilità dei progetti integrati

Art. 55 Patto di filiera e patto per lo sviluppo rurale

Art. 56 Relazione descrittiva del PIF

Art. 57 Relazione descrittiva del PIT

Art. 58 Requisiti di ammissibilità dei PIF

Art. 59 Requisiti di ammissibilità dei PIT

Art. 60 Costo totale ammesso dei progetti integrati

Art. 61 Criteri di selezione dei progetti integrati

##### CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI NEGLI ACCESSI INTEGRATI

Art. 62 Bandi per i progetti integrati

Art. 63 Presentazione delle domande di progetto integrato

Art. 64 Termini del procedimento per la concessione di aiuti negli accessi integrati

Art. 65 Criteri generali per l'istruttoria dei progetti integrati

Art. 66 Compiti del nucleo tecnico di valutazione e degli uffici attuatori

Art. 67 Compiti dell'autorità di gestione

Art. 68 Validità delle graduatorie negli accessi integrati e presentazione dei progetti preliminari

Art. 69 Decisione di finanziamento negli accessi integrati

##### CAPO III - ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NEGLI ACCESSI INTEGRATI

Art. 70 Criteri generali per l'attuazione dei progetti integrati

Art. 71 Varianti ai progetti integrati

Art. 72 Conclusione dell'operazione negli accessi integrati

Art. 73 Liquidazione degli aiuti negli accessi integrati

#### TITOLO IV - ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 (LEADER) DEL PSR

##### CAPO I - ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

Art. 74 Gruppi di azione locale

Art. 75 Capofila amministrativo e finanziario

Art. 76 Territorio interessato e costi ammissibili

Art. 77 Beneficiari  
Art. 78 Dotazione finanziaria dei PSL  
Art. 79 Finanziamento locale aggiuntivo  
Art. 80 Modalità di selezione dei GAL  
Art. 81 Criteri di selezione  
Art. 82 Varianti ai PSL  
Art. 83 Modalità di finanziamento e liquidazione dell'aiuto  
Art. 84 Norma di rinvio  
CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA COOPERAZIONE - MISURA 421  
COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE  
Art. 85 Integrazione della cooperazione interterritoriale e transnazionale nel PSL e presentazione dei progetti  
Art. 86 Disposizioni in materia di costi ammissibili, finanziamento e liquidazione dell'aiuto  
CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GESTIONE DEI GAL, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE - MISURA 431  
Art. 87 Modalità di gestione dei PSL  
Art. 88 Disposizioni specifiche in materia di costi ammissibili  
Art. 89 Disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento e liquidazione dell'aiuto  
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI  
CAPO I - ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI  
Art. 90 Errori palesi  
Art. 91 Rinvio dinamico  
Art. 92 Abrogazioni  
Art. 93 Norma transitoria  
Art. 94 Entrata in vigore

#### ALLEGATI

Allegato A - Misure e azioni attivabili  
Allegato B - Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori  
Allegato C - Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni  
Allegato D - Schede di misura  
Allegato E - Requisiti di ammissibilità dei PIF: numero minimo dei segmenti di filiera richiesti per i diversi settori produttivi ed elenco dei segmenti riconosciuti per ciascun settore  
Allegato F - Criteri di selezione dei progetti integrati  
Allegato G - Criteri di selezione dei GAL e dei rispettivi PSL

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E BANDI

### **Art. 1** Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEARS), le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato PSR e contenuto nella deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007, n. 2985.

### **Art. 2** Misure e azioni attivabili e ambito di applicazione

1. Le misure e le azioni attivabili sono elencate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le misure 112, 132, 211, 311 azione 3, 321 azione 2 e 323 azione 2 sono disciplinate da specifico regolamento. La misura 341 è attuata con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il presente regolamento si applica ai procedimenti per la concessione e la liquidazione degli aiuti avviati sulla base dei bandi pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.

### **Art. 3 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
  - b) strutture responsabili di asse, misura e azione: le unità organizzative responsabili della gestione dei singoli assi, misure e azioni e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
  - c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti del PSR;
  - d) nucleo tecnico di valutazione: organo collegiale preposto alla valutazione dei progetti integrati;
  - e) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
  - f) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
  - g) misure: insieme delle operazioni volte ad attuare uno degli assi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1698/2005; possono articolarsi in sottomisure e azioni;
  - h) misure connesse alla superficie o agli animali: misure per le quali il sostegno si basa sulla superficie dichiarata o sulle unità di bovino adulto (UBA), con riferimento specifico alle misure 213, 214, 221 e 223;
  - i) misure a investimento: misure diverse da quelle connesse alla superficie o agli animali e che comportano interventi riguardanti beni mobili, immobili o immateriali;
  - j) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce;
  - k) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile, di un miglioramento fondiario, di una piantagione, di un impianto o di un gruppo omogeneo di iniziative;
  - l) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
  - m) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
  - n) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
  - o) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
  - p) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
  - q) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
  - r) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
  - s) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;

- t) progetto integrato: insieme coerente di operazioni proposte da soggetti diversi a valere su più misure o azioni del PSR, finalizzate alla realizzazione di un progetto comune sulla base della sottoscrizione di un patto e con il coordinamento di un capofila. Si compone di una domanda di progetto integrato presentata dal capofila e da una serie di domande individuali presentate dai singoli partecipanti;
- u) progetto integrato di filiera (PIF): progetto integrato per lo sviluppo della filiera di un prodotto agricolo o forestale, presentato da un insieme di imprese caratterizzate da un'integrazione verticale in atto o potenziale, ossia da relazioni per la produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto agricolo o forestale;
- v) progetto integrato territoriale (PIT): progetto integrato presentato da un insieme di soggetti pubblici e privati, operanti in un ambito territoriale sub-regionale, che perseguono obiettivi coordinati di interesse economico, sociale ed ambientale, attraverso l'integrazione territoriale dei singoli interventi;
- w) progetto integrato agricolo: PIF o PIT caratterizzato dalla prevalenza di investimenti a valere su misure e azioni rivolte al comparto agricolo;
- x) progetto integrato forestale: PIF o PIT caratterizzato dalla prevalenza di investimenti a valere su misure e azioni rivolte al comparto forestale;
- y) capofila: soggetto, pubblico o privato, responsabile del coordinamento e del monitoraggio del progetto integrato; può anche non essere beneficiario;
- z) gruppo di azione locale: soggetto espressione di un partenariato pubblico e privato che propone e ha la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale dell'asse 4 (leader) del PSR;
- aa) piano di sviluppo locale: documento, complementare agli assi del PSR, che descrive la strategia di sviluppo locale definita dai gruppi di azione locale riguardante il tema unificante del turismo rurale sostenibile, in attuazione dell'asse 4 (leader) del PSR;
- bb) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- cc) giovane agricoltore: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 13, comma 2;
- dd) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore;
- ee) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
- ff) Comitato di sorveglianza: organo preposto all'accertamento del buon andamento del PSR; a tal fine svolge i compiti indicati nell'articolo 78 del regolamento (CE) 1698/2005.

## **Art. 4 Strutture competenti**

1. L'autorità di gestione è il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

2. Le strutture responsabili di asse, misura e azione e gli uffici attuatori sono individuati nell'allegato B al presente regolamento.
3. Il nucleo tecnico di valutazione è nominato con decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ed è composto da personale dell'Amministrazione regionale.

## **Art. 5** Tipologie di accesso

1. L'accesso agli aiuti del PSR avviene attraverso le seguenti modalità:
  - a) accesso individuale: mediante la presentazione di una domanda individuale di aiuto;
  - b) accesso integrato: mediante la presentazione di un PIF o di un PIT;
  - c) accesso all'asse 4: mediante la presentazione di un piano di sviluppo locale.
2. Le tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni sono elencate nell'allegato C al presente regolamento.

## **Art. 6** Disposizioni applicabili alle misure 221 e 223

1. Ai procedimenti finalizzati alla concessione e liquidazione degli aiuti per i costi di impianto a valere sulle misure 221 e 223, nonché all'attuazione dei relativi investimenti si applicano le disposizioni previste per le misure a investimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 per la misura 221.

## **Art. 7** Schede di misura e modifica degli allegati

1. Le schede di misura di cui all'allegato D al presente regolamento individuano, ai fini dell'emanazione dei bandi, i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione degli aiuti a valere sulle singole misure e azioni.
2. Con provvedimento dell'autorità di gestione possono essere modificati gli allegati al presente regolamento, le disposizioni tecniche delle schede di misura e possono essere apportate integrazioni o variazioni alle medesime.

## **Art. 8** Bandi

1. La presentazione delle domande di aiuto a valere su tutte le tipologie di accesso di cui all'articolo 5 avviene sulla base di bandi.
2. I bandi, in conformità al PSR e al presente regolamento, indicano a seconda della tipologia dell'accesso e della misura:
  - a) le modalità, i termini per la presentazione delle domande di aiuto e la documentazione da allegare;
  - b) le procedure di esame delle domande;
  - c) i requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle operazioni;
  - d) i costi ammissibili;
  - e) i criteri di selezione delle domande di aiuto;
  - f) le tipologie e l'intensità dell'aiuto;
  - g) le modalità e i termini di attuazione delle operazioni;
  - h) gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario;
  - i) le modalità di rendicontazione;
  - j) le risorse disponibili per il bando.
3. I bandi possono stabilire che la documentazione di cui al comma 2, lettera a) sia presentata a pena di inammissibilità della domanda di aiuto.
4. I bandi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sono divulgati attraverso il sito internet della Regione.

## **Art. 9 Mancata sottoscrizione della domanda e sua modifica**

1. L'assenza di sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento costituisce in ogni caso causa di inammissibilità della domanda.
2. A far data dalla presentazione della domanda e fino alla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 29 non sono accolte le richieste di modifica oggettiva o soggettiva della domanda; sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore individuati dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

## **Art. 10 Divieto generale di contribuzione**

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), il divieto di cui al comma 1 non si applica agli aiuti in cui l'acquisto di immobili da parte del titolare di azienda agricola sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell'azienda agricola, ovvero a consentire l'ampliamento o l'accorpamento con l'esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario utilizzabile e funzionale alla gestione dell'azienda interessata.

## **Art. 11 Gestione delle risorse finanziarie**

1. L'autorità di gestione provvede alla riallocazione delle risorse assegnate e non utilizzate per le diverse tipologie di accesso, sulla base delle direttive della Giunta regionale.

### TITOLO II - ACCESSO INDIVIDUALE

#### CAPO I - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI NELL'ACCESSO INDIVIDUALE

## **Art. 12 Bandi per l'accesso individuale**

1. I bandi per l'accesso individuale sono predisposti dalle strutture responsabili di misura in collaborazione con gli uffici attuatori e sono approvati con provvedimento dell'autorità di gestione.

## **Art. 13 Presentazione delle domande individuali di aiuto**

1. Il richiedente presenta la domanda individuale di aiuto in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con le modalità previste nel bando; il rilascio a portale avviene entro il termine indicato nel bando.
2. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal richiedente e corredata della relativa documentazione, è presentata all'ufficio attuatore:
  - a) per le misure a investimento, entro quindici giorni dalla scadenza indicata nel bando;

- b) per le misure connesse alla superficie o agli animali, entro il termine indicato nel bando, salvo proroghe di volta in volta autorizzate con provvedimento dell'autorità di gestione in conformità alle indicazioni dell'organismo pagatore.
- 3. Nelle misure a investimento la domanda presentata in copia cartacea fuori termine è inammissibile ed è restituita al richiedente.
- 4. Per le misure connesse alla superficie o agli animali che implicano impegni pluriennali la domanda di aiuto comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità del contributo richiesto.
- 5. Nelle misure connesse alla superficie o agli animali la domanda in formato elettronico presentata fuori termine è ricevibile, purché presentata entro 25 giorni lavorativi, pena l'applicazione di una riduzione pari all'1 per cento dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo e fatte salve le cause di forma maggiore o le circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo. La domanda presentata in copia cartacea fuori termine è inammissibile ed è restituita al richiedente.
- 6. Nelle misure connesse alla superficie o agli animali, la domanda di aiuto può essere modificata ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) 1122/2009 entro il termine indicato nel bando; la domanda di aiuto può essere altresì revocata ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 1122/2009.

## **Art. 14** Termini del procedimento per la concessione di aiuti nell'accesso individuale

- 1. Il procedimento per la concessione di aiuti nell'accesso individuale si conclude, entro centottanta giorni dal termine previsto dall'articolo 13, comma 2 per la presentazione della copia cartacea della domanda, con l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 28 o con la pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 29.
- 2. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta secondo quanto disposto dalla legge regionale 7/2000.

## **Art. 15** Avvio del procedimento

- 1. A seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande di cui all'articolo 13, comma 2, l'ufficio attuatore dà notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione scritta ovvero mediante idonee forme di pubblicità ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000 e costituisce, per ogni domanda, un fascicolo contenente tutti gli atti del procedimento.

## **Art. 16** Istruttoria delle domande di aiuto

- 1. L'ufficio attuatore, anche tenuto conto delle disposizioni dell'organismo pagatore, svolge l'istruttoria su tutte le domande di aiuto attraverso i seguenti adempimenti amministrativi, salvo quanto disposto dall'articolo 30 relativamente alle procedure semplificate:
  - a) verifica dei requisiti di ammissibilità dell'operazione;
  - b) verifica della conformità dell'operazione con la normativa comunitaria e nazionale;



- c) verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, nel caso delle misure a investimento;
  - d) verifica dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dall'anno 2000;
  - e) applicazione dei criteri di selezione e di priorità.
2. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di chiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

### **Art. 17 Ammissibilità dell'operazione**

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità dell'operazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) comprende i seguenti aspetti:
  - a) correttezza della compilazione della domanda di aiuto;
  - b) correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono requisiti di ammissibilità per tutte le misure. In caso di variazioni non ancora riportate nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente allega alla domanda medesima copia semplice della richiesta di aggiornamento e la relativa documentazione. L'aggiornamento è perfezionato prima della pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili di cui all'articolo 26.
3. Per le misure connesse alla superficie o agli animali la verifica dell'ammissibilità dell'operazione comprende anche il riscontro, in base al sistema integrato di gestione e controllo, rispettivamente delle superfici e delle UBA dichiarate.

### **Art. 18 Ragionevolezza dei costi nelle misure a investimento**

1. La verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati nelle misure a investimento ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c) comprende i seguenti aspetti:
  - a) funzionalità dell'investimento rispetto alla finalità della domanda di aiuto;
  - b) coerenza rispetto alle operazioni finanziate dalla misura.
2. La verifica di cui al comma 1 comporta la determinazione del costo totale ammesso.

### **Art. 19 Costi ammissibili nelle misure a investimento**

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste dalle schede di misura, nelle misure a investimento sono considerati costi ammissibili:
  - a) la nuova costruzione, il miglioramento e l'acquisto, anche attraverso leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore, di beni immobili;
  - b) l'acquisto, anche attraverso leasing con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore, di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
  - c) i costi generali relativi alle lettere a) e b) quali spese tecniche, oneri notarili, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera c).
2. In caso di contratti di leasing di cui al comma 1, lettere a) e b), l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono considerati costi ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera a), l'acquisto di beni immobili è considerato costo ammissibile a condizione che:
  - a) sia strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
  - b) il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
  - c) l'immobile sia conforme alla normativa urbanistica o siano evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;

- d) l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti: tale limitazione non si applica nel caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
- 4. Al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettere b) e c), il richiedente allega alla domanda di aiuto una dichiarazione di un tecnico abilitato.
- 5. Laddove non diversamente previsto dalle schede di misura la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, costituisce costo ammissibile a condizione che:
  - a) si tratti di apporti riconducibili al normale esercizio delle attività agricole o forestali e pertinenti con le capacità operative e organizzative dell'impresa nonché con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione;
  - b) gli interventi non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria.
- 6. Al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5, lettera a), il richiedente allega alla domanda di aiuto una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
- 7. In caso di realizzazione di interventi con le modalità di cui al comma 5, l'acquisto di materiale e il noleggio di attrezzature sono considerati costi ammissibili, fatto salvo il rispetto delle modalità di rendicontazione di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a).
- 8. In caso di realizzazione di interventi con le modalità di cui al comma 5, l'aiuto concedibile non può superare la differenza fra il costo totale ammesso e le forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro.

## **Art. 20** Costi non ammissibili nelle misure a investimento

- 1. Fatte salve specifiche disposizioni previste dalle schede di misura, nelle misure a investimento sono considerati costi non ammissibili:
  - a) l'acquisto di terreni;
  - b) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
  - c) i costi connessi al contratto di acquisto, anche attraverso leasing, di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
  - d) le opere edili realizzate direttamente dal beneficiario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 relativamente all'apporto di lavoro proprio;
  - e) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora;
  - f) gli investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
  - g) gli interessi passivi;
  - h) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), ad esclusione dell'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

## **Art. 21** Documentazione della congruità dei costi nelle misure a investimento e controllo delle perizie

- 1. Per dimostrare la congruità dei costi il richiedente allega alla domanda di aiuto delle misure a investimento la seguente documentazione:
  - a) in caso di fornitura e installazione di beni materiali, quali macchinari, attrezzature e impianti tecnologici, almeno tre preventivi forniti da imprese diverse e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui, sulla base di parametri tecnico – economici, viene motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o

- siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico - economici viene motivata la scelta del bene;
- b) in caso di realizzazione di opere edili e miglioramenti fondiari, perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi approvati dalla Regione. In caso di opere non previste dai prezziari, la perizia asseverata riporta l'analisi dei prezzi e ne attesta la congruità;
  - c) In caso di realizzazione di piantagioni di cui agli interventi contemplati nelle misure 221 e 223, computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato o relazione illustrativa firmata dal beneficiario basate sul prezziario dei lavori di cui all'allegato D al presente regolamento secondo quanto previsto dalle schede di misura o dai bandi;
  - d) in caso di fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 5, il computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato sulla base dei prezzi approvati dalla Regione, con riduzione forfetaria dei prezzi pari al 15 per cento; in caso di lavori e beni non previsti dai prezziari, la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato in cui viene riportata l'analisi dei prezzi.
2. Ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui al comma 1, lettera b), è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'autorità di gestione.

## **Art. 22** Norma di rinvio in tema di costi ammissibili

1. Per quanto non espressamente previsto in tema di costi ammissibili dagli articoli 19, 20, 21, 33 e 34 si rinvia alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi nel testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni.

## **Art. 23** Determinazione del costo totale ammesso

1. L'ufficio attuatore determina il costo totale ammesso sommando, per ciascun intervento, le singole voci di costo ritenute ammissibili.
2. Le schede di misura possono determinare il limite massimo del costo totale ammesso.

## **Art. 24** Applicazione dei criteri di selezione e di priorità

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto e i relativi punteggi nonché i criteri di priorità sono individuati nelle schede di misura.
2. I criteri di priorità, ove previsti, si applicano a parità di punteggio.

## **Art. 25** Determinazione dell'aiuto

1. L'ufficio attuatore determina l'importo dell'aiuto spettante in applicazione dei criteri e dei costi standard di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) 1974/2006 individuati nelle schede di misura.
2. In caso di realizzazione di investimenti attraverso la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 5, si applica l'articolo 19, comma 8.
3. Agli investimenti destinati al ripristino di strutture, impianti e macchinari in seguito ad eventi di carattere eccezionale nonché agli investimenti funzionali alla filiera corta si applicano le intensità di aiuto previste per gli accessi integrati della medesima misura.

## **Art. 26** Ammissibilità delle domande di aiuto

1. L'ufficio attuatore pubblica sul BUR l'elenco delle domande ammissibili indicando per ciascuna di esse:
  - a) il costo totale ammesso ai sensi dell'articolo 23, con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto;
  - b) l'entità dell'aiuto con l'evidenza delle motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto;
  - c) il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati.

## **Art. 27** Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

1. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'ufficio attuatore, prima della formale adozione del provvedimento di rigetto, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di aiuto.
2. Entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, corredate di eventuali documenti.

## **Art. 28** Provvedimento di rigetto

1. Qualora le osservazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 27, comma 2 non vengano accolte, l'ufficio attuatore adotta e trasmette al richiedente il provvedimento di rigetto, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
2. L'ufficio attuatore trasmette alla struttura responsabile di misura gli elenchi delle domande non ammesse a finanziamento.

## **Art. 29** Graduatorie

1. A seguito della pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 26, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione:
  - a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
  - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili;
  - c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28.

## **Art. 30** Procedure semplificate per l'istruttoria

1. Qualora, per il numero delle domande presentate ovvero per la complessità dei controlli richiesti, l'istruttoria risulti particolarmente gravosa, il bando può prevedere procedure semplificate per il suo svolgimento nel rispetto dei seguenti adempimenti:
  - a) verifica dell'ammissibilità di tutte le domande di aiuto ai sensi dell'articolo 17;
  - b) applicazione dei criteri di selezione e di priorità ai sensi dell'articolo 24 alle domande ammesse;
  - c) formazione della graduatoria con l'indicazione, per ciascuna domanda, del costo totale dichiarato;
  - d) verifica della ragionevolezza dei costi ai sensi dell'articolo 18 sulle domande potenzialmente finanziabili in base alle risorse disponibili;
  - e) comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento e adozione del provvedimento di rigetto ai sensi degli articoli 27 e 28 con riferimento alle domande non ammissibili.
2. La struttura responsabile di misura, su proposta degli uffici attuatori, con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione:

- a) approva la graduatoria;
  - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di ulteriori risorse disponibili;
  - c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28.
3. La graduatoria di cui al comma 2, lettera a) indica:
- a) per ciascuna domanda ammessa il punteggio attribuito con l'evidenza dei criteri di selezione e di priorità applicati;
  - b) per ciascuna domanda ammessa e finanziata, il costo totale ammesso con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto;
  - c) l'entità dell'aiuto con l'evidenza delle motivazioni per cui è stato eventualmente ridotto.

### **Art. 31** Validità delle graduatorie nell'accesso individuale e finanziamento delle domande.

1. Le graduatorie approvate ai sensi degli articoli 29 e 30 sono valide fino al 31 dicembre 2015.
2. Il finanziamento delle domande per cui le risorse sono parzialmente sufficienti è disposto, previa adesione dei beneficiari interessati, in misura proporzionalmente ridotta. In caso di mancata adesione dei beneficiari interessati viene richiesto l'assenso dei beneficiari collocati nelle posizioni successive della graduatoria.
3. Le ulteriori risorse che si rendono disponibili possono essere utilizzate per finanziare altre domande di aiuto secondo l'ordine di graduatoria e, nel caso di cui al comma 2, viene data priorità alle domande parzialmente finanziate.
4. Trascorso il periodo di validità della graduatoria di cui al comma 1, le domande di aiuto sono archiviate e la documentazione ad esse allegata è restituita.

### **Art. 32** Decisione individuale di finanziamento nell'accesso individuale

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore entro trenta giorni adotta e comunica ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale:
  - a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
  - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
  - c) precisa le modalità di erogazione dell'aiuto, specificando se l'aiuto è concesso a titolo di de minimis;
  - d) precisa i termini, le modalità nonché eventuali prescrizioni per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
  - e) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti;
  - f) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle misure connesse alla superficie o agli animali, fatta eccezione per le misure 221 e 223 limitatamente alla componente ad investimento prevista nelle misure.

## CAPO II - ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NELLE MISURE A INVESTIMENTO

### **Art. 33** Inizio dell'operazione

1. La data ammessa per dare inizio all'operazione è indicata nel bando.
2. L'interessato può segnalare all'ufficio attuatore l'intenzione di dare inizio all'operazione

prima della pubblicazione del bando sul BUR. Fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 34, nel caso in cui il bando ammetta che il termine di inizio dell'operazione sia anteriore alla sua pubblicazione, alla segnalazione segue la presentazione della domanda nel termine previsto nel bando.

3. La data di cui al comma 1 resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse. E' fatta salva la possibilità dell'interessato di richiedere che la domanda costituisca segnalazione ai fini di successivi bandi, fermo restando il rispetto dell'effetto incentivante di cui all'articolo 34.

## **Art. 34** Effetto incentivante

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.

2. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari pubblici:

- a) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data del parere di conformità o dell'emissione delle fatture a saldo;
- b) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;
- c) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. L'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde, nel caso di beneficiari privati:

- a) per l'acquisto di beni mobili e la fornitura di servizi, alla data di emissione della fattura di saldo;
- b) per l'acquisto di beni immobili, alla data di registrazione del relativo contratto;
- c) per la realizzazione di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, alla data di richiesta del certificato di agibilità o della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione delle fatture a saldo.

4. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista finanziario corrisponde alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 39. L'investimento non si considera ultimato dal punto di vista finanziario qualora il pagamento della fattura di saldo sia avvenuto, ma il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

## **Art. 35** Varianti alle domande individuali

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 per cento;
- b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.

2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e).

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

- a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
  - b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;
  - c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.
4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.
5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.
6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:
- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
  - b) acquisto di impianti, macchinari o attrezzature di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
  - c) variazione dei prezzi di mercato;
  - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
  - e) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
  - f) utilizzo delle economie di cui alle lettere c), d) ed e) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo ai sensi degli articoli 42 e 43, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera e).
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta aumento del costo totale ammesso.
9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione dell'aiuto.
10. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 7 sono trasmesse dagli uffici attuatori ai beneficiari.
11. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

## **Art. 36 Proroghe**

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:
- a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
  - b) motivi imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, adeguatamente motivati e valutati dall'ufficio attuatore stesso.

## **Art. 37 Conclusione dell'operazione nell'accesso individuale**

1. Per le misure a investimento il termine di conclusione dell'operazione è stabilito nella decisione individuale di finanziamento e, fatta salva la concessione di proroghe ai sensi

dell'articolo 36, entro tale termine è presentata la domanda di saldo ai sensi dell'articolo 42.

### CAPO III - PROCEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI NELLE MISURE A INVESTIMENTO

#### **Art. 38** Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento

1. La liquidazione degli aiuti nelle misure a investimento è svolta su delega dell'organismo pagatore secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari e sulla base delle indicazioni impartite dall'organismo medesimo.
2. Il procedimento si conclude con il provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore.
3. L'Amministrazione regionale svolge l'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine:
  - a) l'ufficio attuatore dà notizia dell'avvio del procedimento al beneficiario con le modalità di cui all'articolo 15;
  - b) l'ufficio attuatore predispone il verbale istruttorio;
  - c) l'ufficio attuatore predispone l'elenco periferico di liquidazione di cui all'articolo 43, comma 8 entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento;
  - d) l'autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione di cui all'articolo 43, comma 9 entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco periferico.
4. Il termine di cui al comma 3, lettera c) può essere sospeso, per una sola volta secondo quanto disposto dalla legge regionale 7/2000.

#### **Art. 39** Modalità di documentazione dei costi sostenuti dal beneficiario

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante la presentazione, in originale, delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale e della documentazione attestante il pagamento di seguito elencata:
  - a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che compri il relativo addebito sul conto corrente;
  - b) copia della ricevuta bancaria;
  - c) copia del bollettino di conto corrente postale;
  - d) copia del vaglia postale;
  - e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che compri il relativo addebito sul conto corrente;
  - f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che compri l'addebito sul conto corrente.
2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.
3. Sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario.
4. La documentazione di spesa è annullata dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento.

#### **Art. 40** Liquidazione dell'anticipo

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste nelle schede di misura, a seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere la liquidazione di un anticipo dell'aiuto nella misura massima prevista dal PSR.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio



corredata di polizza fideiussoria stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento della somma richiesta e per una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.

3. L'istruttoria si svolge su tutte le domande di anticipo attraverso i seguenti controlli amministrativi:

- a) verifica della corretta compilazione della domanda;
- b) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda.

4. Alla liquidazione dell'anticipo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 7, 8 e 9.

5. L'ufficio attuatore propone all'organismo pagatore lo svincolo della polizza fideiussoria quando, attraverso i controlli di cui all'articolo 43, è accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti sia superiore all'importo anticipato.

## **Art. 41** Domande di acconto per stati di avanzamento

1. Fatte salve specifiche disposizioni previste nelle schede di misura, il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

2. La domanda di pagamento dell'acconto è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.

3. Fatte salve specifiche disposizioni previste nelle schede di misura, la copia cartacea della domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 39, comma 1;
- c) elenco delle fatture, o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal beneficiario e attestante:
  - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
  - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
  - 3) in caso di beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
- f) in caso di opere edili, miglioramenti fondiari:
  - 1) copia del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, se previsti per legge ove non già allegati alla domanda di aiuto;
  - 2) perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a).

- g) in caso di piantagioni di cui agli interventi contemplati nelle misure 221 e 223, computo metrico consuntivo a firma di tecnico abilitato o relazione illustrativa dei costi sostenuti firmata dal beneficiario basate sul prezzario dei lavori secondo quanto previsto dalle schede di misura o dai bandi.
- 4. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.
- 5. L'importo da liquidare viene determinato deducendo l'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'articolo 40.

## **Art. 42 Domanda di saldo**

- 1. Una volta completata l'operazione entro il termine stabilito, il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi integralmente sostenuti.
- 2. La domanda di saldo è presentata in formato elettronico sul SIAN. La copia cartacea della domanda, stampata e rilasciata a portale nonché sottoscritta dal beneficiario, è presentata all'ufficio attuatore entro quindici giorni dalla data del rilascio.
- 3. Fatte salve specifiche disposizioni previste nelle schede di misura, la copia cartacea della domanda è corredata della documentazione di cui all'articolo 41, comma 3, lettere a), b), c) ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
- 4. In caso di opere edili e miglioramenti fondiari, il beneficiario allega alla domanda:
  - a) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
    - 1) computo metrico analitico finale redatto sulla base delle lavorazioni realizzate con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 23 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
    - 2) riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili, miglioramenti fondiari, piantagioni, impianti e macchinari, spese generali;
    - 3) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
    - 4) dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
    - 5) dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
  - b) nel caso di acquisto di beni immobili, copia dell'atto di compravendita registrato;
  - c) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
  - d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
  - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e attestante:
    - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
    - 2) l'avvenuto rispetto, nell'attuazione degli investimenti, della normativa comunitaria e statale in materia di pari opportunità, tutela dell'ambiente e appalti pubblici.
- 5. In caso di realizzazione di piantagioni di cui agli interventi contemplati nelle misure 221 e 223 il beneficiario allega una relazione firmata dallo stesso che illustra i costi sostenuti basati sul prezzario dei lavori secondo quanto previsto dalle schede di misura o dai bandi o computo metrico consuntivo a firma di tecnico abilitato.
- 6. In caso di acquisto di macchine e attrezzature, il beneficiario allega:
  - a) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;

- b) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione e relativa richiesta di autorizzazione;
  - c) dichiarazione di cui al comma 4, lettera e).
7. I beneficiari pubblici allegano altresì la documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti e, in caso di opere edili, miglioramenti fondiari e piantagioni, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di collaudo approvati dal beneficiario medesimo.
8. La decisione individuale di finanziamento può disporre la presentazione di ulteriore documentazione a seconda della tipologia dell'operazione.

### **Art. 43 Istruttoria e controlli sulle domande di acconto e saldo**

1. L'ufficio attuatore svolge l'istruttoria su tutte le domande di acconto e saldo attraverso i seguenti controlli amministrativi:
  - a) verifica della corretta compilazione della domanda;
  - b) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda;
  - c) accertamento dell'avvenuta realizzazione degli interventi;
  - d) accertamento dell'effettiva entità dei costi sostenuti;
  - e) accertamento della conformità degli investimenti realizzati con l'operazione per cui è stato concesso l'aiuto;
  - f) per i beneficiari pubblici, verifica della correttezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti.
2. L'istruttoria delle domande di saldo comprende altresì la verifica del rispetto degli impegni e degli oneri di cui agli articoli 48, 49 e 51.
3. I controlli amministrativi sulle domande di acconto e saldo comprendono almeno un sopralluogo, denominato visita in situ, presso la sede del beneficiario e il luogo dell'intervento. È fatta salva la facoltà dell'ufficio attuatore di non svolgere il sopralluogo nei casi di investimenti di esigua entità ovvero nei casi in cui non vi sia il rischio di irregolarità da parte del beneficiario e in tali casi i motivi per cui si è ritenuto di non svolgere la visita in situ sono specificamente riportati nel verbale istruttorio.
4. A seguito dei controlli di cui ai commi 1, 2 e 3, vengono svolti a campione, secondo le indicazioni dell'organismo pagatore, i controlli in loco di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
5. L'estrazione del campione di cui al comma 4 determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione degli aiuti.
6. In applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/2006, qualora l'importo accertato come liquidabile sia inferiore di oltre il 3 per cento rispetto all'importo richiesto nella domanda di pagamento, l'aiuto viene ridotto in misura pari alla differenza riscontrata. La riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario dimostri che non è responsabile di tale differenza.
7. Sulla base dei controlli svolti ai sensi dei commi da 1 a 4 e in applicazione di quanto previsto al comma 6, l'ufficio attuatore:
  - a) con riferimento alle domande di pagamento non ammissibili, comunica i motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e adotta il provvedimento di rigetto;

- b) predispone la proposta di elenco periferico di liquidazione delle domande ritenute ammissibili su cui viene svolta, a campione, la verifica della correttezza e completezza dell'istruttoria, denominata revisione di primo livello.
- 8. A seguito della revisione di primo livello, l'ufficio attuatore trasmette all'autorità di gestione l'elenco periferico di liquidazione in cui è indicata, per ciascuna domanda ammissibile, la somma da liquidare.
- 9. Sulla base degli elenchi periferici di liquidazione l'autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione e lo trasmette all'organismo pagatore.

#### CAPO IV – PROCEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI NELLE MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

### **Art. 44** Disposizioni generali per la liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali

- 1. La liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali è svolta su delega dell'organismo pagatore secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari e sulla base delle indicazioni impartite dall'organismo medesimo.
- 2. Per la prima annualità di impegno, il procedimento inizia il giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 29; per le annualità successive il procedimento inizia il giorno successivo alla presentazione della copia cartacea della domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 45, comma 2 oppure, se successivo, alla data di messa a disposizione delle procedure informatiche da parte dell'organismo pagatore.
- 3. La liquidazione degli aiuti nelle misure connesse alla superficie o agli animali tiene conto degli esiti delle verifiche espletate attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo.
- 4. Il procedimento si conclude con il provvedimento di liquidazione dell'organismo pagatore.
- 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3.

### **Art. 45** Istruttoria e controlli sulle domande di pagamento

- 1. Per la prima annualità di impegno, la domanda di pagamento è compresa nella domanda di aiuto.
- 2. Per le annualità d'impegno successive alla prima, la domanda di pagamento è presentata in formato elettronico sul SIAN e in copia cartacea all'ufficio attuatore entro i termini individuati con provvedimento dell'autorità di gestione in conformità alle indicazioni dell'organismo pagatore. La domanda di pagamento comprende la dichiarazione di conferma degli impegni.
- 3. Per quanto attiene alla possibilità di modifica e revoca delle domande di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6.
- 4. L'ufficio attuatore svolge l'istruttoria su tutte le domande di pagamento attraverso i seguenti controlli amministrativi:
  - a) verifica della corretta compilazione della domanda;
  - b) verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata a corredo della domanda;
  - c) verifica della congruità delle superfici e UBA dichiarate in base al sistema integrato di gestione e controllo.
- 5. L'istruttoria che comprende, su un campione di almeno il 5 per cento delle domande, la verifica del rispetto degli impegni attraverso un sopralluogo, denominato controllo in loco, presso la sede del beneficiario e il luogo dell'intervento.

6. L'estrazione del campione di cui al comma 5 determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo e la sospensione del procedimento per la liquidazione dell'aiuto.
7. Sulla base dei controlli svolti ai sensi dei commi 4, 5 e 6, l'ufficio attuatore svolge le attività disciplinate dall'articolo 43, commi 7, 8 e 9.

## **Art. 46** Liquidazione dell'anticipo

1. La liquidazione dell'anticipo è eseguita in conformità a quanto disposto dall'organismo pagatore.

## **Art. 47** Disposizioni particolari per la misura 221 - imboschimento di terreni agricoli

1. La liquidazione dell'aiuto concesso a valere sulla misura 221 avviene attraverso i seguenti procedimenti svolti dall'ufficio attuatore:
  - a) procedimento finalizzato alla liquidazione della quota parte di aiuto, una tantum, richiesta per la realizzazione di investimenti, di seguito aiuto sugli investimenti;
  - b) procedimenti finalizzati alla liquidazione di ciascuna annualità della quota parte di aiuto, pluriennale, richiesta per la compensazione del mancato reddito derivante dagli investimenti medesimi, di seguito premio.
2. La liquidazione della prima annualità del premio è subordinata alla realizzazione dell'impianto.
3. La domanda di pagamento dell'aiuto sugli investimenti è presentata ai sensi degli articoli 40, 41 e 42; al relativo procedimento si applicano le disposizioni ai cui agli articoli 38, 39 e 43.
4. La domanda di pagamento della prima annualità del premio è compresa nella domanda di aiuto di cui all'articolo 13; il relativo procedimento inizia il giorno successivo alla presentazione della copia cartacea della domanda di saldo di cui all'articolo 42, comma 2.
5. L'ufficio attuatore svolge l'istruttoria per la liquidazione della prima annualità del premio su tutte le domande di pagamento attraverso i seguenti controlli amministrativi:
  - a) verifica della corretta compilazione della domanda;
  - b) verifica della realizzazione degli investimenti.
6. In base ai controlli svolti sulla domanda di pagamento dell'aiuto sugli investimenti e sulla domanda di pagamento della prima annualità del premio ai sensi dell'articolo 43 e del comma 5 del presente articolo, l'ufficio attuatore predispone l'elenco delle domande ritenute ammissibili su cui viene svolta, a campione, la verifica della correttezza e completezza dell'istruttoria, denominata revisione di primo livello.
7. A seguito della revisione di primo livello, l'ufficio attuatore trasmette all'autorità di gestione l'elenco periferico di liquidazione in cui sono indicati, per ciascun beneficiario:
  - a) la quota parte di aiuto sugli investimenti da liquidare e i motivi dell'eventuale rideterminazione o l'applicazione di eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 49;
  - b) la quota parte del premio da liquidare e i motivi dell'eventuale rideterminazione o l'applicazione di eventuali riduzioni ai sensi dell'articolo 49.
8. Sulla base degli elenchi periferici di liquidazione, l'autorità di gestione predispone l'elenco regionale di liquidazione e lo trasmette all'organismo pagatore ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione.
9. Per il pagamento del premio relativo alle annualità di impegno successive alla prima, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.
10. I procedimenti di cui al comma 1, si concludono con l'adozione dei provvedimenti di liquidazione dell'organismo pagatore.

### **Art. 48** Impegni essenziali nelle misure a investimento

1. Con riferimento agli aiuti concessi a valere sulle misure a investimento disciplinate dal presente regolamento, i beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali:
  - a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
  - b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
  - c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 35;
  - d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
  - e) conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di cinque anni dalla data della decisione individuale di finanziamento, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle schede di misura;
  - f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
  - g) in caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
  - h) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. Le singole schede di misura possono individuare ulteriori impegni essenziali.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento disponendo la decadenza dall'aiuto e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, lettere a) e b) nonché di quelli individuati ai sensi del comma 2, gli uffici attuatori dispongono altresì l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
5. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

### **Art. 49** Impegni accessori nelle misure a investimento

1. Con riferimento agli aiuti concessi a valere sulle misure a investimento disciplinate dal presente regolamento, i beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori:
  - a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 35;
  - b) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
  - c) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
  - d) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 50.000,00 euro, affiggere apposita targa informativa recante:

- 1) la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006;
  - 2) l'emblema della Repubblica italiana;
  - 3) il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 500.000 euro, affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera d);
  - f) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
  - g) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
  - h) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
2. Le schede di misura individuano ulteriori impegni accessori con riferimento agli aiuti concessi a valere sulle singole misure.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi dei commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 3 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 30125/2009.

### **Art. 50** Impegni nelle misure connesse alla superficie e agli animali

1. Per le misure connesse alla superficie o agli animali gli impegni essenziali e accessori sono indicati nelle schede di misura.
2. In caso di mancato rispetto degli impegni essenziali gli uffici attuatori dispongono la decadenza nonché l'eventuale esclusione dall'aiuto, provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori, gli uffici attuatori dispongono la riduzione delle somme concesse e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Per le modalità di controllo e per la determinazione delle percentuali di riduzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 48, comma 5, e 49, comma 4.

### **Art. 51** Oneri posti a carico del beneficiario.

1. Con riferimento a tutte le misure, i beneficiari sono tenuti a:
  - a) comunicare le cause di forza maggiore di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
  - b) trasmettere la documentazione richiesta agli uffici attuatori entro i termini indicati.

### **Art. 52** Controlli per il mantenimento degli impegni

1. Le operazioni che comportano il mantenimento di impegni dopo la liquidazione del saldo, sono soggette, su un campione di almeno l'1 per cento della spesa complessivamente ammessa, ai controlli ex post di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) 1975/2006, effettuati dall'organismo pagatore e dall'Amministrazione regionale.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni, trovano applicazione, a seconda dell'impegno violato, le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, e all'articolo 49, comma 3.

### TITOLO III - ACCESSI INTEGRATI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI ACCESSI INTEGRATI

#### **Art. 53** Capofila

1. Il capofila è responsabile in particolare per:
  - a) la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda di progetto integrato;
  - b) la comunicazione all'autorità di gestione della data di inizio del progetto integrato;
  - c) la richiesta all'autorità di gestione dell'autorizzazione alle varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 71, comma 2 e l'attestazione di cui all'articolo 71, comma 9;
  - d) la trasmissione all'autorità di gestione, con cadenza almeno quadrimestrale, dello stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto integrato e delle domande individuali;
  - e) la comunicazione ai partecipanti e all'autorità di gestione della data di conclusione del progetto integrato determinata ai sensi dell'articolo 72, comma 1;
  - f) la presentazione all'autorità di gestione della richiesta di accertamento di avvenuta ultimazione del progetto integrato;
  - g) il coordinamento del progetto integrato.

#### **Art. 54** Requisiti generali di ammissibilità dei progetti integrati

1. La domanda di progetto integrato è corredata delle domande dei partecipanti e in particolare:
  - a) alla domanda di PIF sono correate domande individuali a valere sulle misure degli assi 1 e 2 del PSR;
  - b) alla domanda di PIT sono correate domande individuali a valere sulle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR.
2. Fatto salvo quanto previsto per i PIF dal comma 1, lettera a), la domanda di progetto integrato è corredata delle domande individuali a valere sulle seguenti misure e azioni a investimento per almeno il 70 per cento del costo totale dichiarato:
  - a) per i progetti integrati agricoli: misure 121 azione 1, 123 azione 1, 124, 133, 216 azione 1 e 2 e, solo per i PIT, anche misure 311 azione 1 e 2 e 321 azione 1;
  - b) per i progetti integrati forestali: misure 122, 123 azione 2, 125 azione 1, 221, 223, 226 e 227 e, solo per i PIT, anche misure 312, 321 azione 1 e 323 azione 1.
3. La domanda di progetto integrato è altresì corredata:
  - a) dal patto di filiera per i PIF;
  - b) dal patto per lo sviluppo rurale per i PIT;
  - c) dalla relazione descrittiva del progetto.

#### **Art. 55** Patto di filiera e patto per lo sviluppo rurale

1. Il patto di filiera e il patto per lo sviluppo rurale sono sottoscritti da tutti i partecipanti al PIF o al PIT.
2. Il patto di filiera e il patto per lo sviluppo rurale contengono i seguenti elementi essenziali:
  - a) descrizione sintetica del progetto;
  - b) nomina del capofila e individuazione dei relativi compiti;
  - c) individuazione degli obblighi e dei vincoli a carico dei partecipanti;



- d) cronoprogramma degli investimenti, con la descrizione, anno per anno, delle fasi di avanzamento della progettazione;
- e) clausola di accettazione dell'obbligo di realizzare il 100 per cento degli investimenti previsti nel progetto integrato entro i termini indicati all'articolo 72, comma 1, fatte salve le varianti di cui all'articolo 71 e le proroghe di cui all'articolo 72, commi 2, 3, 4 e 5.

## **Art. 56** Relazione descrittiva del PIF

1. La relazione descrittiva del PIF è sottoscritta dal capofila e da un tecnico qualificato.
2. La relazione individua gli obiettivi tecnico-economici del PIF e contiene i seguenti elementi essenziali:
  - a) descrizione della situazione ex ante della filiera e dei soggetti che la compongono, con l'individuazione dei rapporti verticali che la costituiscono e delle problematiche da affrontare;
  - b) individuazione e descrizione degli obiettivi di filiera in termini di integrazione verticale, individuazione dei benefici attesi e descrizione delle modalità di raggiungimento attraverso la previsione di investimenti in almeno due segmenti della filiera;
  - c) descrizione dei rapporti di correlazione esistenti tra gli obiettivi del PIF e i contenuti delle domande individuali.
3. In coerenza a quanto previsto dal PSR, gli obiettivi di filiera di cui al comma 2, lettera b) si riferiscono, in particolare, a:
  - a) rafforzamento competitivo;
  - b) valore aggiunto delle produzioni agricole;
  - c) miglioramento qualitativo;
  - d) certificazione e tracciabilità delle produzioni;
  - e) riorientamento di comparti produttivi verso idonei sbocchi di mercato;
  - f) valorizzazione delle produzioni forestali;
  - g) valorizzazione energetica delle biomasse;
  - h) miglioramento della sostenibilità ambientale.

## **Art. 57** Relazione descrittiva del PIT

1. La relazione descrittiva del PIT è sottoscritta dal capofila e da un tecnico qualificato.
2. La relazione contiene i seguenti elementi essenziali:
  - a) analisi della situazione ex ante del territorio coinvolto con l'individuazione delle criticità che si intendono affrontare sotto il profilo socio-economico e ambientale;
  - b) individuazione degli obiettivi del territorio coinvolto, dei benefici attesi in termini di integrazione territoriale e delle modalità di raggiungimento degli stessi;
  - c) descrizione dei rapporti di correlazione esistenti tra gli obiettivi del PIT e i contenuti delle domande individuali.
3. In coerenza a quanto previsto dal PSR, gli obiettivi di cui al comma 2, lettera b) si riferiscono, in particolare, a:
  - a) incremento della competitività dei sistemi produttivi locali, attraverso il rafforzamento sinergico delle imprese attive in un determinato ambito territoriale;
  - b) realizzazione di processi produttivi o gestionali coordinati, finalizzati a conseguire il miglioramento dell'impatto ambientale o del bilancio energetico dell'attività agricola e forestale;
  - c) valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio rurale con interventi coordinati degli enti locali e delle imprese agricole e forestali;
  - d) avvio di nuove produzioni e dell'utilizzazione di biomasse agricole o forestali a bassa impronta ecologica, come fonte energetica sostenibile e rinnovabile;

- e) valorizzazione del turismo rurale, attraverso il rafforzamento sinergico delle imprese attive in un determinato ambito ed azioni di marketing territoriale;
- f) sviluppo equilibrato del territorio e rafforzamento del tessuto di relazioni economiche intersettoriali.

## **Art. 58** Requisiti di ammissibilità dei PIF

1. Ai fini dell'ammissibilità i PIF:
  - a) prevedono la presenza di un numero minimo di cinque partecipanti per PIF agricoli;
  - b) prevedono la presenza di un numero minimo di tre partecipanti per PIF agricoli con interventi realizzati nell'area D, per PIF forestali e per PIF proposti da società cooperative;
  - c) comprendono investimenti, finalizzati alla realizzazione del progetto, che coinvolgono almeno due segmenti della filiera, salvo quanto previsto per specifici settori produttivi dall'allegato E al presente regolamento;
  - d) sono caratterizzati da una cantierabilità che, alla data di presentazione della domanda, raggiunge:
    - 1) in caso di PIF agricoli, almeno il 60 per cento del costo delle opere con rilevanza urbanistico - edilizia;
    - 2) in caso di investimenti realizzati nelle aree D e inseriti in PIF agricoli, almeno il 30 per cento del costo delle opere con rilevanza urbanistico - edilizia;
    - 3) in caso di PIF forestali, almeno il 30 per cento del costo delle opere con rilevanza urbanistico- edilizia.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non si applica con riguardo agli investimenti proposti da enti pubblici. In tal caso è presentata una relazione tecnico- illustrativa contenente:
  - a) la descrizione degli obiettivi dell'intervento;
  - b) l'individuazione degli investimenti da eseguire;
  - c) l'individuazione dell'ambito territoriale di intervento;
  - d) il preventivo di spesa e il cronoprogramma;
  - e) la fattibilità tecnico-amministrativa.
3. I soci di una cooperativa possono partecipare ai PIF relativi al settore in cui opera la cooperativa, solamente nel caso in cui al progetto partecipi anche la cooperativa stessa.

## **Art. 59** Requisiti di ammissibilità dei PIT

1. Ai fini dell'ammissibilità i PIT:
  - a) riguardano un ambito territoriale sub regionale non inferiore ad un comune;
  - b) in relazione all'ambito territoriale interessato, i Comuni, le Associazioni intercomunali, le Unioni di Comuni, le Comunità montane sono componenti del partenariato con funzione di coordinamento degli interventi del PIT per le politiche territoriali di competenza;
  - c) coinvolgono almeno il seguente numero di partecipanti:
    - 1) tre per i progetti integrati agricoli da realizzare in uno o più comuni contermini, qualora il relativo territorio ricada prevalentemente in area rurale A;
    - 2) dieci per i progetti integrati agricoli da realizzare in uno o più comuni contermini, qualora il relativo territorio ricada prevalentemente in area rurale B;
    - 3) cinque per i progetti integrati agricoli da realizzare in uno o più comuni contermini, qualora il relativo territorio ricada prevalentemente in area rurale C;
    - 4) quattro per i progetti integrati agricoli da realizzare in uno o più comuni contermini, qualora il relativo territorio ricada prevalentemente in area rurale D;

- 5) tre per i progetti integrati forestali indipendentemente dall'area rurale su cui ricade il progetto.
  - d) sono caratterizzati da una cantierabilità che, alla data di presentazione della domanda, raggiunge almeno il 60 per cento del costo delle opere con rilevanza urbanistico - edilizia.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non si applica con riguardo agli investimenti proposti da enti pubblici. In tal caso è presentata la relazione tecnico-illustrativa di cui all'articolo 58, comma 2.
  3. Ciascun ambito territoriale sub regionale di cui al comma 1, lettera a) non può essere oggetto di più di un PIT per bando.

### **Art. 60** Costo totale ammesso dei progetti integrati

1. Il costo totale ammesso di ciascun progetto integrato non può essere superiore a 4,5 milioni di euro. In caso di superamento di tale limite ogni investimento è ridotto proporzionalmente.
2. I progetti integrati possono comunque prevedere il ricorso all'autofinanziamento al fine di dare completezza agli investimenti.

### **Art. 61** Criteri di selezione dei progetti integrati

1. I criteri di selezione dei progetti integrati sono individuati all'allegato F al presente regolamento.

## CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI NEGLI ACCESSI INTEGRATI

### **Art. 62** Bandi per i progetti integrati

1. I bandi per i progetti integrati sono predisposti e approvati dall'autorità di gestione.
2. Sulla base dell'assegnazione della disponibilità finanziarie a PIF e PIT deliberata dalla Giunta regionale, i bandi riportano l'assegnazione stessa , riservando una quota per i progetti integrati forestali.

### **Art. 63** Presentazione delle domande di progetto integrato

1. Il capofila presenta la domanda di progetto integrato in formato elettronico sul sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia (SIAGRIFVG) entro il termine indicato nel bando.
2. La copia cartacea della domanda, stampata dopo il rilascio a portale e sottoscritta dal capofila, è presentata all'autorità di gestione entro il termine indicato nel bando, corredata della copia cartacea delle domande individuali presentate ai sensi dell'articolo 54, comma 2 e della documentazione di cui all'articolo 54, comma 3.
3. I partecipanti al progetto integrato presentano la domanda individuale in formato elettronico sul SIAN secondo le modalità di cui all'articolo 13 entro la scadenza indicata nel bando.

### **Art. 64** Termini del procedimento per la concessione di aiuti negli accessi integrati

1. Il procedimento per la concessione di aiuti negli accessi integrati si conclude, entro centottanta giorni dal termine previsto dall'articolo 63, comma 2 per la presentazione della

copia cartacea della domanda, con l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di aiuto o con l'approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettere c) ed f).

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è sospeso dalla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e fino all'adozione del verbale istruttorio delle domande individuali dei partecipanti da parte degli uffici attuatori.

### **Art. 65** Criteri generali per l'istruttoria dei progetti integrati

1. L'ufficio attuatore svolge l'istruttoria delle domande dei progetti integrati attraverso le seguenti fasi:

- a) il nucleo tecnico di valutazione, di seguito nucleo, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del progetto integrato;
- b) gli uffici attuatori, con riguardo a ciascuna domanda individuale, verificano l'ammissibilità dell'operazione e determinano l'importo del costo totale ammesso e dell'aiuto spettante, comunicano i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e adottano il provvedimento di rigetto in applicazione degli articoli da 15 a 23, 25, 27 e 28 ove compatibili con il presente capo, dando conto degli esiti dell'attività svolta nel verbale istruttorio;
- c) il nucleo, con riguardo a ciascun progetto integrato, applica i criteri di selezione e di priorità, determina l'importo del costo totale ammesso e l'importo dell'aiuto spettante specificando come vengono ripartiti fra le domande individuali, predispone e trasmette all'autorità di gestione la proposta di graduatoria.

### **Art. 66** Compiti del nucleo tecnico di valutazione e degli uffici attuatori

1. Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a) il nucleo in particolare:

- a) verifica i requisiti di ammissibilità di cui agli articoli da 54 a 59;
- b) verifica l'integrazione progettuale;
- c) propone all'autorità di gestione di richiedere al capofila la trasmissione di eventuale documentazione integrativa;
- d) con riguardo alle domande non ammissibili, propone all'autorità di gestione di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e propone l'adozione del provvedimento di rigetto;
- e) con riguardo alle domande ammissibili, propone all'autorità di gestione di trasmettere le domande individuali agli uffici attuatori per l'istruttoria di competenza.

2. Al termine dell'attività istruttoria di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b) gli uffici attuatori comunicano ai singoli beneficiari l'importo del costo totale ammissibile con l'evidenza delle motivazioni per le quali il costo totale dichiarato è stato eventualmente ridotto.

3. Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c) il nucleo in particolare:

- a) comunica all'autorità di gestione la proposta di punteggio per ciascun progetto integrato ai fini di quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettera e);
- b) può rivalutare i punteggi a seguito delle controdeduzioni dei capofila;
- c) predispone la proposta di graduatoria e la trasmette all'autorità di gestione.

4. La proposta di graduatoria tiene conto degli esiti dell'istruttoria svolta dagli uffici attuatori e contiene:

- a) l'elenco dei progetti integrati ammessi e delle relative domande individuali, con l'evidenza di quelli finanziabili, del costo totale ammesso, dell'aiuto spettante e del

- punteggio attribuito;
- b) l'elenco dei progetti integrati non ammessi e delle relative domande individuali.

### **Art. 67** Compiti dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione cura i rapporti con i capofila e coordina le comunicazioni tra il nucleo e gli uffici attuatori per lo svolgimento delle attività istruttoria di cui all'articolo 65.
2. L'autorità di gestione in particolare:
  - a) riceve le domande di progetto integrato e invia al capofila la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità di cui all'articolo 15;
  - b) trasmette le domande di progetto integrato al nucleo;
  - c) con riguardo alle domande di progetto integrato non ammissibili, comunica, su proposta del nucleo, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e adotta il provvedimento di rigetto;
  - d) con riguardo alle domande di progetto integrato ammissibili, trasmette, su proposta del nucleo, le domande individuali agli uffici attuatori ai fini dell'istruttoria di competenza e, a conclusione della medesima, le riceve e le ritrasmette al nucleo;
  - e) trasmette ai capofila la proposta di punteggio del progetto integrato con l'indicazione di un termine non inferiore a quindici giorni per trasmettere eventuali controdeduzioni;
  - f) approva le graduatorie dei progetti integrati su proposta del nucleo e dispone la pubblicazione sul BUR;
  - g) adotta le decisioni di finanziamento dei progetti integrati;
  - h) trasmette le domande individuali agli uffici attuatori ai fini dell'adozione delle relative decisioni individuali di finanziamento;
  - i) approva le varianti sostanziali al progetto integrato.

### **Art. 68** Validità delle graduatorie negli accessi integrati e presentazione dei progetti preliminari

1. Alle graduatorie dei progetti integrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, i beneficiari pubblici presentano il progetto preliminare delle opere con rilevanza urbanistico – edilizia di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

### **Art. 69** Decisione di finanziamento negli accessi integrati

1. L'autorità di gestione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, adotta e comunica al capofila e agli uffici attuatori la decisione di finanziamento del progetto integrato contenente gli elementi di cui all'articolo 32 e l'indicazione dei compiti e degli obblighi del capofila nell'attuazione del progetto.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ufficio attuatore adotta e comunica ai partecipanti al progetto integrato, al capofila e all'autorità di gestione la decisione individuale di finanziamento relativa alle domande individuali.

## CAPO III - ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI NEGLI ACCESSI INTEGRATI

### **Art. 70** Criteri generali per l'attuazione dei progetti integrati

1. I progetti integrati si realizzano attraverso l'attuazione delle operazioni proposte dai partecipanti alle quali si applicano, ove compatibili con il presente capo, le disposizioni di cui all'articolo 34, al capo III e al capo V del titolo II.

## **Art. 71 Varianti ai progetti integrati**

1. Si considerano varianti sostanziali al progetto integrato tutte le modifiche, comprese quelle derivanti da varianti sostanziali alle domande individuali, che comportano le seguenti modifiche alla domanda di progetto integrato:
  - a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 30 per cento;
  - b) la modifica degli obiettivi del progetto integrato, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento del progetto in graduatoria;
  - c) la modifica del termine di conclusione previsto.
2. La richiesta di variante sostanziale è presentata dal capofila prima della sua realizzazione ed è corredata della documentazione prevista nella decisione di finanziamento di cui all'articolo 69, comma 1.
3. Nel caso in cui la variante sostanziale al progetto integrato derivi da varianti alle domande individuali, la richiesta di autorizzazione è altresì corredata delle singole richieste di autorizzazione relative alle varianti delle domande individuali di cui all'articolo 35.
4. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, con provvedimento dell'autorità di gestione e, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), previo parere del nucleo.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 può:
  - a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;
  - b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto integrato;
  - c) modificare o integrare gli impegni e gli obblighi a carico del capofila e dei partecipanti.
6. I costi delle modifiche realizzate dai partecipanti prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa.
7. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'autorità di gestione è disposta la revoca della decisione di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e l'esclusione dalla graduatoria.
8. L'autorizzazione di cui al comma 4 è trasmessa dall'autorità di gestione al capofila e agli uffici attuatori ai fini dell'autorizzazione delle varianti alle domande individuali ai sensi dell'articolo 35. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso dall'autorità di gestione al capofila e agli uffici attuatori ai fini dell'adozione della revoca delle decisioni individuali di finanziamento relative alle domande individuali e del recupero delle somme già liquidate.
9. In caso di varianti alle domande individuali che non comportano varianti sostanziali al progetto integrato, il beneficiario presenta motivata richiesta di autorizzazione all'ufficio attuatore secondo le modalità di cui all'articolo 35, corredata dell'attestazione sottoscritta dal capofila con la quale si dichiara che la variante alla domanda individuale non costituisce variante sostanziale al progetto integrato.
10. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dalla legge regionale 14/2002 e dal decreto legislativo 163/2006.

## **Art. 72 Conclusione dell'operazione negli accessi integrati**

1. La data di conclusione del progetto integrato è indicata nel cronoprogramma e non può essere successiva a:
  - a) trenta mesi dalla data della decisione di finanziamento del progetto integrato qualora il costo totale ammesso sia prevalentemente riferito a investimenti realizzati da partecipanti privati e comunque non può essere successiva al 31 marzo 2015;

- b) il 31 marzo 2015 qualora il costo totale ammesso sia prevalentemente riferito a investimenti per la realizzazione di opere pubbliche.
2. Fatto salvo quanto disposto nel bando, le opere pubbliche nell'ambito dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera b), sono appaltate entro ventiquattro mesi dalla decisione di finanziamento. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'intensità di aiuto di tutte le domande individuali viene ridotta di dieci punti percentuali. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse, prima della scadenza, con provvedimento dell'autorità di gestione per:
- a) le cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al capofila o ai partecipanti, adeguatamente motivati e valutati dall'autorità stessa.
3. Il termine di cui al comma 1, lettera a) può essere prorogato, prima della scadenza, con provvedimento dell'autorità di gestione, per un periodo non superiore a dodici mesi, per le motivazioni di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il termine di cui al comma 1, lettera b) può essere prorogato, prima della scadenza, con provvedimento dell'autorità di gestione, per un periodo non superiore a tre mesi, per le motivazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), con un riduzione dell'intensità di aiuto di venti punti percentuali per ciascun investimento oggetto di proroga.
5. Un'ulteriore proroga, rispetto a quella prevista dal comma 4, può essere concessa, prima della scadenza dei tre mesi, con provvedimento dell'autorità di gestione, per le motivazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), con un riduzione dell'intensità di aiuto di venti punti percentuali per ciascun investimento oggetto di proroga.

### **Art. 73 Liquidazione degli aiuti negli accessi integrati**

1. I partecipanti al progetto integrato possono chiedere la liquidazione di un anticipo ai sensi dell'articolo 40 e di un acconto nella misura massima dell'80 per cento dell'aiuto concesso, con le modalità di cui all'articolo 41, commi 2, 3, 4 e 5.
2. Entro i termini di conclusione dell'operazione di cui all'articolo 72, i partecipanti presentano agli uffici attuatori le domande di saldo ai sensi dell'articolo 42 ed, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'ultima domanda di saldo, il capofila presenta all'autorità di gestione la richiesta di accertamento di avvenuta ultimazione del progetto integrato corredata di una relazione in cui risulti l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto integrato.
3. L'autorità di gestione accerta l'ultimazione del progetto integrato, sentito il nucleo, sulla base della relazione di cui al comma 2 e delle varianti autorizzate.
4. Ai fini della liquidazione a saldo dell'aiuto concesso l'autorità di gestione comunica agli uffici attuatori l'avvenuta ultimazione del progetto integrato o l'eventuale rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 71, comma 5.

## **TITOLO IV - ATTUAZIONE DELL'ASSE 4 (LEADER) DEL PSR**

### **CAPO I - ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE**

### **Art. 74 Gruppi di azione locale**

1. I gruppi di azione locale (GAL) osservano le condizioni generali previste dai regolamenti comunitari e dal PSR.
2. Ai fini della realizzazione della condizione di equilibrio tra componente pubblica e componente privata nel partenariato, il livello decisionale è rappresentato dall'organo collegiale del GAL al quale spetta, per norma di legge o per statuto o per atto organizzativo

interno, in relazione alla specifica figura giuridica con la quale il GAL risulta costituito, la responsabilità delle decisioni finali sulla selezione e approvazione di tutti i progetti finanziabili.

3. Nel caso che il GAL sia costituito come società di capitale, la quota di capitale appartenente alla componente pubblica non è superiore all'80 per cento del totale.

4. La componente pubblica è formata dall'insieme dei soggetti pubblici che operano nel territorio di riferimento del GAL; fanno parte della componente pubblica del GAL le società di capitale partecipate da enti pubblici.

5. La componente privata è rappresentativa della realtà sociale ed economica del territorio di riferimento del GAL. A tal fine, si considerano rappresentativi i soggetti organizzati che sono espressione di interessi diffusi e che operano nel territorio di riferimento del GAL, essendovi insediati, o svolgendovi la propria attività anche attraverso un'organizzazione locale o avendo tra i propri aderenti abitanti, operatori economici o lavoratori del territorio suddetto.

6. Il partenariato del GAL può comprendere anche soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai commi 4 e 5 a condizione che, nel complesso, non costituiscano la maggioranza assoluta del GAL e che i loro rappresentanti non accedano al livello decisionale di cui al comma 2.

## **Art. 75** Capofila amministrativo e finanziario

1. Il GAL che si avvale di un capofila amministrativo e finanziario indica il soggetto incaricato nel proprio piano di sviluppo locale (PSL) o in una sua successiva variante, specificandone i compiti, in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Il capofila amministrativo e finanziario svolge i seguenti compiti:

- a) vigila sulla spesa del GAL, approvando le spese effettuate e i relativi rendiconti presentati dal GAL a sostegno delle proprie domande di pagamento;
- b) vigila sulla sostenibilità finanziaria del GAL, dandone conto in sede di presentazione da parte del GAL delle proprie domande;
- c) vigila sul corretto funzionamento del partenariato, verificando il rispetto delle regole di partenariato descritte nel PSL e, in particolare, il coinvolgimento nella definizione delle varianti del PSL medesimo;
- d) esercita il controllo diretto sull'utilizzo delle risorse trasferite al GAL. A tale scopo il GAL accende un conto corrente bancario, a firma congiunta con il capofila amministrativo e finanziario, nel quale sono accreditati i pagamenti effettuati dall'organismo pagatore, nonché le eventuali anticipazioni a favore del GAL disposte dal capofila ai sensi dell'articolo 11, comma 24, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
- e) risponde dell'uso delle risorse trasferite al GAL e ne è corresponsabile in caso di richiesta di restituzione da parte dell'organismo pagatore;
- f) sovrintende e collabora con il GAL alla corretta attuazione del PSL adottando ogni misura a ciò diretta, assicurando il necessario supporto amministrativo, tecnico-operativo e finanziario per la positiva conclusione delle attività ricomprese nel PSL.

3. L'incarico di capofila amministrativo e finanziario nonché le responsabilità di cui al comma 2 risultano da atto valido ai sensi di legge. Gli atti tra privati sono redatti in forma di atto pubblico.

## **Art. 76** Territorio interessato e costi ammissibili

1. Le strategie di sviluppo locale definite dai GAL riguardano un ambito territoriale ricompreso nelle aree di cui all'allegato 1 al PSR come territorio di applicazione dell'asse 4 e



delimitato tenendo conto delle condizioni poste dal PSR medesimo. Rientra nell'ambito territoriale della singola strategia di sviluppo locale l'intero territorio dei Comuni interessati, fatta eccezione per i Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea del Carso, per i quali il territorio è quello incluso in tale area.

2. Non sono ammissibili i costi per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL.

3. In deroga al comma 2, sono ammissibili i costi per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL a sostegno delle azioni di marketing territoriale, di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, di promozione dell'offerta ricreativa e culturale.

## **Art. 77 Beneficiari**

1. I beneficiari dell'asse 4 sono individuati nel PSR.

## **Art. 78 Dotazione finanziaria dei PSL**

1. La quota pubblica del piano finanziario di ogni PSL viene determinata dai GAL come segue:

a) superficie dell'area coperta, in ragione di 2.350 euro per chilometro quadrato con riferimento al territorio dei comuni dell'area rurale con problemi complessivi di sviluppo, denominata area D, e di 1.800 euro per chilometro quadrato con riferimento al territorio dei Comuni delle restanti aree;

b) numero degli abitanti, in ragione di ventotto euro per abitante.

2. La quota pubblica di ogni PSL non può essere inferiore a 1.900.000 euro e superiore a 4.200.000 euro, fatti salvi gli effetti delle rideterminazioni previste dai commi 6, 7 e 8 e dall'articolo 82, comma 5.

3. La quota a carico dei beneficiari è determinata applicando le percentuali di contribuzione previste in relazione alle singole misure del PSR.

4. Il numero di abitanti è desunto dai dati ISTAT riferiti all'anno 2005. Per i Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea del Carso il numero degli abitanti e la superficie sono individuati nel paragrafo 3.1.2 del PSR.

5. La dotazione finanziaria di ogni singolo PSL, determinata secondo il meccanismo di calcolo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, copre tutte le misure dell'asse 4, comprese, oltre alla misura 410, le misure 421 e 431 nei limiti finanziari di cui al regolamento (CE) 1974/2006 e al PSR. La spesa pubblica per i costi di gestione dei GAL è determinata entro il limite del 20 per cento della spesa pubblica prevista per le misure 410 e 421.

6. Qualora, a seguito della approvazione della graduatoria e della conseguente ammissibilità a finanziamento dei PSL in ordine di graduatoria risultino, secondo il piano finanziario del PSR, ancora disponibilità di risorse finanziarie per l'attuazione dell'asse 4, l'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, assegna ai GAL selezionati le risorse disponibili in misura proporzionale alla dotazione finanziaria di ogni singolo PSL, previa presentazione, da parte dei GAL, delle loro proposte di integrazione finanziaria dei PSL alla struttura responsabile di asse.

7. Nel caso che le risorse disponibili risultino insufficienti e non sia possibile coprire interamente la quota pubblica del PSL finanziabile secondo l'ordine di graduatoria, l'autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone al GAL ultimo in graduatoria la riduzione finanziaria del PSL, se la quota pubblica non coperta dalle risorse disponibili non è superiore al 10 per cento della quota pubblica definita secondo le modalità di cui comma 1. La rinuncia del GAL comporta l'assegnazione delle risorse agli altri GAL, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Ulteriori determinazioni in relazione alla destinazione, sempre nell'ambito dell'asse 4, di risorse disponibili non assegnabili ai sensi dei commi 6 e 7 sono oggetto di valutazione e decisione da parte del Comitato di sorveglianza.

### **Art. 79** Finanziamento locale aggiuntivo

1. La strategia di sviluppo locale può usufruire anche dell'apporto finanziario del partenariato del GAL. A tal fine, il GAL o il singolo partner interessato definisce un programma aggiuntivo che permetta al GAL di sostenere operazioni previste dal PSL ma non coperte finanziariamente dal PSR.
2. Il programma aggiuntivo di cui al comma 1, qualora presentato congiuntamente al PSL, concorre all'attribuzione dei punteggi previsti ai fini della selezione dei PSL.
3. L'apporto finanziario del partenariato del GAL può realizzarsi anche attraverso il finanziamento, da parte dei soggetti a ciò legittimati, di progetti ammissibili a finanziamento collocati in graduatorie formate dal GAL e non finanziabili con il PSL per carenza di risorse. Al finanziamento di tali progetti si procede per scorrimento della graduatoria passando, dal primo progetto non finanziabile, al progetto immediatamente successivo.

### **Art. 80** Modalità di selezione dei GAL

1. L'autorità di gestione, d'intesa con la struttura responsabile di asse, emana il bando per la selezione dei GAL e per il finanziamento dei rispettivi PSL.
2. Il GAL presenta la documentazione richiesta e il PSL alla struttura responsabile di asse che svolge l'istruttoria avvalendosi dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti per singole materie, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di infruttuosa decorrenza del termine, è facoltà della struttura responsabile di asse procedere indipendentemente dall'espressione del parere.
3. In fase istruttoria la struttura responsabile di asse può chiedere ai GAL di apportare ai PSL modifiche e integrazioni finalizzate ad assicurarne la conformità al PSR e la complementarità rispetto alla programmazione regionale, fissando in venti giorni dal ricevimento della richiesta il termine perentorio per la risposta.
4. La struttura responsabile di asse approva i PSL con eventuali modifiche e integrazioni, o prescrizioni, formulate tenendo conto delle valutazioni espresse dai GAL, secondo quanto previsto dal comma 3.

### **Art. 81** Criteri di selezione

1. I GAL e i rispettivi PSL, accertati i requisiti di ammissibilità, vengono selezionati, in numero non superiore a cinque, in base al sistema di valutazione di cui all'allegato G al presente regolamento.
2. Per l'area omogenea del Carso la situazione socio-economica del territorio viene valutata con riferimento ai dati desunti dal paragrafo 3.1.2 del PSR, per quanto riguarda la densità abitativa, e ai dati comunali per quanto riguarda i restanti criteri, anche nel caso di Comuni parzialmente inclusi nell'area omogenea.
3. A parità di punteggio, viene data priorità al PSL che comprende la misura 421. In caso di ulteriore parità, viene data priorità al PSL al quale è attribuito il punteggio maggiore sul criterio costituito dall'incremento dell'occupazione giovanile e femminile; in caso di ulteriore parità, viene data priorità al PSL che risulti presentato prima all'Amministrazione regionale, secondo l'ordine cronologico.
4. Il raggiungimento di un punteggio inferiore a 20 comporta l'esclusione dalla possibilità di finanziamento.

## **Art. 82 Varianti ai PSL**

1. Alle varianti ai PSL si applicano le disposizioni dell'articolo 80 per quanto riguarda la presentazione delle richieste dei GAL, i conseguenti adempimenti istruttori e l'autorizzazione delle varianti stesse.
2. Sono ammesse esclusivamente varianti che non contrastano con le condizioni di ammissibilità e non determinano una riduzione del punteggio attribuito al PSL ai sensi dell'articolo 81 tale da comportare una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per l'ammissione a finanziamento secondo la dotazione finanziaria definita con il provvedimento di approvazione della graduatoria medesima.
3. Non richiedono l'adozione di una variante ai sensi del comma 1:
  - a) l'incremento o la riduzione degli importi corrispondenti al cofinanziamento privato previsto per la misura 410, conseguenti all'effettiva realizzazione del PSL e non derivanti dalla modifica dell'intensità contributiva approvata, qualora non incidano sulla valutazione effettuata in base ai criteri di selezione;
  - b) l'incremento o la riduzione nel limite del 10 per cento degli importi relativi alle tipologie di spesa ricomprese nei quadri di costo previsti per le finalità della misura 431 relative ai costi di gestione del GAL, alla formazione e partecipazione a iniziative di assistenza tecnica, nonché all'animazione sul territorio;
  - c) fatti salvi i termini finali di cui ai provvedimenti regionali di approvazione dei PSL, la difformità dai cronoprogrammi procedurali e finanziari approvati, a eccezione delle difformità superiori al 10 per cento dei quadri dei costi per annualità di spesa della misura 431;
  - d) le informazioni aggiornate relative ai dati identificativi del GAL concernenti la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, la sede, l'indirizzo, il recapito telefonico, il legale rappresentante e il direttore o coordinatore, nonché relative ai nominativi degli amministratori e dei collaboratori, alle dotazioni strumentali qualora non incidano sulla valutazione effettuata in base ai criteri di selezione.
4. Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono oggetto di immediata comunicazione alla struttura responsabile di asse.
5. Costituisce variante anche la modifica del programma aggiuntivo di cui all'articolo 79. Qualora, a seguito della modifica, le risorse del programma aggiuntivo siano inferiori al 5 per cento della quota pubblica del piano finanziario del PSL, la struttura responsabile di asse propone la riduzione del piano finanziario del PSL per un importo percentualmente pari alla differenza tra la somma corrispondente al citato valore del 5 per cento e il nuovo costo del programma aggiuntivo.

## **Art. 83 Modalità di finanziamento e liquidazione dell'aiuto**

1. Al finanziamento delle misure dell'asse 4 si provvede secondo le modalità di finanziamento generali del PSR e del presente regolamento, anche con riferimento all'erogazione di anticipi, acconti per stati di avanzamento e saldo.
2. Gli anticipi erogabili riguardano esclusivamente gli investimenti e sono liquidati nella misura e secondo le modalità indicate dall'articolo 40.
3. Gli acconti per stati di avanzamento relativi agli investimenti riguardanti beni immateriali dei GAL sono erogabili, previa domanda, nel limite del 75 per cento del contributo concesso a condizione che siano riferibili a una fase distinta dell'operazione finanziata e a un uso dei beni o a un'attività conformi alla finalità dell'operazione stessa.
4. Gli acconti per stati di avanzamento diversi da quelli di cui al comma 3 sono liquidati nella misura e secondo le modalità indicate dall'articolo 41.

5. Le domande di pagamento dell'aiuto ricevute dal GAL sono istruite secondo le modalità di cui all'articolo 87, commi da 3 a 6, dal GAL stesso, che provvede alla liquidazione.
6. L'istruttoria e la liquidazione relative alle domande di pagamento dell'aiuto formulate dal GAL, per i progetti direttamente gestiti, sono effettuate dalla struttura responsabile di asse.

#### **Art. 84** Norma di rinvio

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente titolo trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo II.

#### CAPO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA COOPERAZIONE - MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE

#### **Art. 85** Integrazione della cooperazione interterritoriale e transnazionale nel PSL e presentazione dei progetti

1. La cooperazione interterritoriale e transnazionale è integrata nella strategia di sviluppo locale. Il GAL che intende concorrere all'attuazione di progetti di cooperazione attivando la misura 421 del PSR, delinea nel PSL la finalità della cooperazione nell'ambito della strategia di sviluppo locale definita attraverso il PSL stesso e la tipologia dei progetti che si impegna a costruire e attuare.
2. Ai fini del comma 1 il GAL dispone di quote di aiuto pubblico pari a non più del 5 per cento dell'aiuto pubblico complessivo del PSL determinato ai sensi dell'articolo 78.
3. Il provvedimento regionale di approvazione dei PSL fissa la data entro la quale i GAL selezionati presentano alla struttura responsabile di asse la documentazione relativa ai progetti di cooperazione definiti con i partner della cooperazione. Il termine è prorogabile non oltre il 31 dicembre 2013, su richiesta dei GAL.
4. La presentazione della documentazione relativa ai progetti o le richieste di proroga avvengono anche in relazione a singoli progetti.
5. L'istruttoria e l'approvazione dei progetti di cooperazione sono effettuate secondo le modalità definite dall'articolo 80, fatta esclusione per quanto riguarda la formulazione della graduatoria, non richiesta ai fini dell'approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti di cooperazione.

#### **Art. 86** Disposizioni in materia di costi ammissibili, finanziamento e liquidazione dell'aiuto.

1. Alla misura 421 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 76, in tema di costi ammissibili, e 83 in tema di finanziamento e liquidazione dell'aiuto.
2. In deroga ai limiti territoriali di cui all'articolo 76 comma 1, sono ammissibili, oltre i costi di cui all'articolo 76 commi 2 e 3, i costi sostenuti per:
  - a) i rimborsi ad amministratori e personale del GAL per gli incontri con i rappresentanti dei partner della cooperazione;
  - b) la produzione e diffusione di materiale informativo comune;
  - c) l'animazione del progetto;
  - d) i rimborsi di spese sostenute dal partner che opera come coordinatore del progetto di cooperazione;
  - e) le spese comuni effettuate dal partner incaricato e da questi ripartite tra i GAL o gli altri soggetti partecipanti al progetto.

### **Art. 87** Modalità di gestione dei PSL

1. Il GAL e il capofila amministrativo e finanziario hanno la responsabilità della corretta gestione del PSL e seguono le indicazioni della struttura responsabile di asse per quanto riguarda:
  - a) la definizione o la selezione dei progetti;
  - b) il trattamento e la conservazione della documentazione di spesa;
  - c) l'uso dei programmi di gestione, monitoraggio e controllo;
  - d) i controlli, compresi i sopralluoghi tesi a constatare l'esistenza e la funzionalità dei beni oggetto del contributo;
  - e) le modalità di presentazione delle richieste di pagamento;
  - f) la liquidazione degli aiuti;
  - g) quant'altro risulti necessario per la corretta gestione del PSL.
2. Delle verifiche effettuate a sensi del comma 1, lettera d), viene redatta una relazione di controllo che, nel caso di sopralluoghi, reca la firma del beneficiario, oltre che della persona incaricata dei sopralluoghi.
3. Le fatture e la documentazione equipollente sono annullate con l'indicazione del contributo concesso e di esse il GAL o il capofila amministrativo e finanziario ne conserva copia.
4. I bandi per la selezione dei progetti di terzi, i progetti a regia GAL e i progetti del GAL vengono trasmessi alla struttura responsabile di asse per il parere, finalizzato a verificare la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale, al PSR e al PSL, nonché ai relativi provvedimenti attuativi, e la non sovrapposizione rispetto ad operazioni finanziate con fondi comunitari nell'ambito di programmi diversi dal PSR. In assenza del parere non si dà corso al riconoscimento di ammissibilità della spesa.
5. La struttura responsabile di asse esprime il parere di cui al comma 4 avvalendosi dei pareri tecnici delle strutture regionali competenti per le singole materie, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di infruttuosa decorrenza del termine, è facoltà della struttura responsabile di asse procedere indipendentemente dall'espressione del parere.
6. Nel caso di spese effettuate dal GAL, i controlli amministrativi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dalla struttura responsabile di asse.
7. I GAL, al fine di consentire la stesura della relazione di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) 1698/2005, sono tenuti a trasmettere alla struttura responsabile di asse, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

### **Art. 88** Disposizioni specifiche in materia di costi ammissibili

1. Alla misura 431 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2.
2. In deroga al comma 1, sono ammessi i costi per operazioni attuate al di fuori del territorio di riferimento del GAL nel caso di partecipazione del personale e dei collaboratori del GAL ad iniziative di formazione promosse dall'autorità di gestione e di partecipazione dei rappresentanti del GAL alle iniziative della rete europea per lo sviluppo rurale e della rete nazionale rurale.

### **Art. 89** Disposizioni specifiche sulle modalità di finanziamento e liquidazione dell'aiuto.

1. Gli eventuali anticipi per la misura 431, nel limite previsto dal PSR, sono disposti

secondo le indicazioni dell'organismo pagatore.

2. Gli acconti per stati di avanzamento a fronte della spesa sostenuta, nel limite percentuale di ammissibilità definito dal PSR e riscontrabile nel PSL, vengono liquidati fino ad un importo complessivo pari al 75 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile per la misura.

3. La liquidazione avviene su presentazione della documentazione di spesa, corredata della dichiarazione del legale rappresentante del GAL attestante la attinenza della spesa con le attività svolte dal GAL ai fini dell'attuazione del PSL, entro il quindicesimo giorno dalla chiusura di ogni trimestre.

4. La spesa eccedente la percentuale di ammissibilità di cui al comma 2 viene liquidata ogni qualvolta l'avanzamento finanziario del PSL, in termini di spesa ammissibile, la renda possibile.

5. Con riferimento ai primi tre trimestri del periodo di attuazione del PSL, per gli acconti per stati di avanzamento di cui al comma 2 si prescinde dalla percentuale di ammissibilità se gli importi eccedenti sono coperti da garanzia fideiussoria pari al 110 per cento dell'importo erogato e di durata coerente con l'effettuazione dell'investimento. La garanzia fideiussoria non è richiesta se il GAL si avvale di una Comunità montana o di una Provincia come capofila amministrativo e finanziario.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

### CAPO I – ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 90 Errori palesi**

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1975/2006, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dai competenti uffici entro la conclusione della relativa istruttoria.

#### **Art. 91 Rinvio dinamico**

1. Il rinvio agli atti comunitari, nazionali e regionali contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

#### **Art. 92 Abrogazioni**

1. Sono abrogati in particolare i seguenti regolamenti:

a) decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del PSR 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia);

b) decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 84 (Modifiche al regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione n. 054 del 12 febbraio 2008);

c) decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2009, n. 276 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54 (Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia));

d) decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2010, n. 16 (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54);

e) decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 178 (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54);

f) decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2010, n. 202 (Regolamento di modifica al regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 54).

### **Art. 93** Norma transitoria

1. I regolamenti di cui all'articolo 92 continuano ad applicarsi alle procedure avviate sulla base dei bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 94** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.

ALLEGATO A – Misure e azioni attivabili  
(riferito all'articolo 2)

Asse	Misure e Sottomisure		Azioni
1	121 - Ammodernamento delle aziende agricole		1 - Ammodernamento delle aziende 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere 3 - Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
	122 - Migliore valorizzazione economica delle foreste		
	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali		1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
			2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali
	124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale		
	125 - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura		
2	133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare		
	213 - Indennità Natura 2000 (settore agricolo)		
	214 - Pagamenti agro-ambientali	Sottomisura 1 - Agricoltura a basso impatto ambientale	1 - Produzione biologica: sottoazione 1 - introduzione o mantenimento di metodi di agricoltura biologica
			1 - Produzione biologica: sottoazione 2 - zootecnia biologica
			2 - Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
			3 - Mantenimento dei prati
			4 - Mantenimento dei pascoli
			5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione
			6 - Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
			7 - Recupero e mantenimento di aree a frutticoltura estensiva



			8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici
		Sottomisura 2 - Agricoltura che fornisce specifici servizi ambientali	1 - Costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici: sottoazione 1 - manutenzione di habitat
			1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a fini faunistici: sottoazione 2 - colture a perdere per la fauna selvatica
	216 - Sostegno agli investimenti non produttivi	1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno ai terrazzamenti	
		2 - Costituzione di habitat	
	221 - Imboschimento di terreni agricoli		
	223 - Imboschimento di superfici non agricole		
226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi			
227 - Sostegno agli investimenti non produttivi			
3	311 - Diversificazione in attività non agricole	1 - Ospitalità agrituristica	
		2 - Fattorie didattiche e sociali	
	312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese		
	321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali	
		2 - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)	
323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale		
4	410 - Strategie di sviluppo locale	411 - Competitività	1 - Valorizzazione dei prodotti agricoli locali
		412 - Gestione dell'ambiente/del territorio	1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale
		413 - Qualità della vita/diversificazione	1 - Ricettività turistica
			2 - Servizi di prossimità
	3 - Servizi e attività ricreative e culturali		
			4 - Iniziative finalizzate al marketing territoriale
	421 - Cooperazione interterritoriale e transnazionale		
431 - Gestione GAL, acquisizione di competenze, animazione			
	511 - Assistenza tecnica		

ALLEGATO B - Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori  
(riferito all'articolo 4)

Asse	Misure e Sottomisure		Azioni	Struttura responsabile di azione/misura/asse	Uffici attuatori
1	121			Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Ispettorati agricoltura e foreste
	122			Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
	123		1	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
			2	Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
	124			Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
	125			Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
	133			Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa
2	213			Servizio caccia pesca e ambienti naturali	Ispettorati agricoltura e foreste
	214			Servizio sviluppo rurale	Ispettorati agricoltura e foreste
	216		1	Servizio caccia pesca e ambienti naturali	Ispettorati agricoltura e foreste
			2	Servizio caccia pesca e ambienti naturali	Ispettorati agricoltura e foreste
	221			Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
	223			Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
	226			Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
	227			Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
3	311		1	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Comunità montane e Province
			2	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo	Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo
	312			Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
	321		1	Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste

			2	Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione	Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione
	323		1	Servizio gestione forestale e produzione legnosa	Ispettorati agricoltura e foreste
4	410	411		Servizio coordinamento politiche per la montagna	Servizio coordinamento politiche per la montagna
		412			
		413			
	421				
	431				

ALLEGATO C – Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni  
(riferito all'articolo 5)

Asse	Misure	Azioni	Singolo con regolamento specifico	Singolo	PIF	PIT	AC	PSL
1	112		X					
	121	1		X	X	X	X	
		2		X				
		3		X				
	122			X	X	X	X	
	123			X	X	X	X	
	124				X	X	X	
	125				X	X	X	
	132		X					
	133				X	X	X	
2	211		X					
	213			X				
	214	1,2,3,4,5,6,7		X	X	X	X	
		8		X				
	216			X	X	X	X	
	221			X	X	X	X	
	223			X	X	X	X	
	226			X	X	X	X	
	227			X	X	X	X	
3	311	1		X		X		
		2		X		X		
		3	X					
	312			X		X	X	
	321	1		X		X		
		2	X					
	323	1		X		X	X	
		2	X					
4	410	411						X
		412						X
		413						X
	421							X
	431							X

La misura 341 è attuata con delibera della Giunta regionale

**Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole**

**Intervento 2 – Ammodernamento delle aziende lattiere**

**1 – FINALITÀ E OBIETTIVI**

Il presente intervento ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) consolidare le imprese agricole produttrici di latte, riducendo i costi di produzione;
- b) potenziare la capacità di trasformazione del prodotto delle aziende aventi unità tecnica economica (UTE) collocata prevalentemente in zona D della regione e di quelle aventi meno di 15 unità di bestiame adulto (UBA) in lattazione, con l'UTE collocata prevalentemente in zona C alla data di presentazione della domanda;
- c) razionalizzare, la gestione della mandria al fine di migliorare il livello sanitario del latte.

**2 – BENEFICIARI**

Sono beneficiari dell'intervento le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), che conducono almeno una UTE nella regione e che ricavano dalla vendita di latte vaccino, bufalino ed ovi-caprino e dei loro derivati la maggior parte del proprio fatturato rilevato ai fini IVA; sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione nel registro imprese previste dalla vigente normativa di riferimento;

**3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

**3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili**

Sono esclusivamente ammessi gli investimenti, materiali o immateriali, aventi ad oggetto:

- a) la produzione diretta di latte di origine vaccina, bufalina e ovi-caprina;
- b) l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine forestale, per il solo autoconsumo, da parte di imprese site in area montana che dispongono di boschi, da effettuarsi esclusivamente nell'ambito del processo produttivo di caseificazione e per le finalità della riduzione dei costi di produzione e del minor impatto ambientale quali, in particolare, caldaie di vaporizzazione o a fuoco diretto necessarie per la caseificazione, alimentate con legno da brucio prodotto in azienda per il solo autoconsumo;
- c) la produzione di energia da impianti fotovoltaici compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generanti problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. Gli impianti ad energia solare sono integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati; la quantità di energia prodotta è limitata alla sola copertura del fabbisogno d'impresa;
- d) esclusivamente per le imprese aventi l'UTE collocata in zona C o D della Regione o per le imprese aventi la prevalenza della superficie agricola utile (SAU) in tali aree: la prima lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, in appositi locali aziendali, delle produzioni ottenute per almeno l'80 per cento da latte prodotto in azienda.

Gli investimenti sono riconducibili:

- a) all'acquisto, alla costruzione – realizzazione o al miglioramento di beni immobili, impianti tecnologici e opere di miglioramento fondiario in generale, che si prestino per caratteristiche tipologico – funzionali ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi dell'intervento;
- b) all'acquisto, anche mediante leasing con patto di acquisto, di nuovi impianti tecnologici, attrezzature e

macchinari, idonei ad un conveniente utilizzo aziendale, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili e da prodotti agricoli e loro sottoprodotti;

c) alle dotazioni informatiche e relativo software.

Sono ammesse solo le operazioni ritenute cantierabili, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dd) del regolamento generale di attuazione del PSR, al momento di presentazione della domanda di aiuto.

Le spese generali, relativamente alle tipologie di investimenti sopraelencate, inclusa l'acquisizione di brevetti e licenze, sono riconosciute nei limiti massimi del 10 per cento dell'importo degli stessi, purché sia verificata una diretta connessione con l'investimento proposto per il finanziamento. In caso di investimenti in aree preferenziali di cui all'allegato IV del PSR, il limite è innalzato al 12 per cento.

### **3.2 Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni**

Sono limitatamente ammessi:

a) gli acquisti di fabbricati purché finalizzati agli obiettivi operativi individuati dal PSR;

b) la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, con le limitazioni previste dal regolamento (CE) 1974/2006.

Nel settore bovini da latte gli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva sono vincolati alla comprovata disponibilità giuridica da parte dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di saldo finale o al momento di presentazione della domanda di acconto per stati di avanzamento, di un'adeguata quota latte di riferimento.

### **3.3. – Operazioni e investimenti non ammissibili**

Non sono comunque mai ammissibili:

a) l'acquisto di terreni, ad esclusione delle aree di pertinenza relative ad investimenti su fabbricati oggetto di richiesta di finanziamento e comunque fino ad un massimo del 10 per cento del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata;

b) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;

c) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali. Nel caso di coltivazioni, per mera sostituzione si intende la sostituzione delle piante a fine ciclo;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

e) l'acquisto di beni strumentali usati e di mezzi di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;

f) l'acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di imprese zootecniche ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato (zone D);

g) l'acquisto di diritti di produzione agricola;

h) l'acquisto di animali;

i) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'art 71 comma 3 lettera a) del regolamento (CE) 1698/2005;

j) gli interessi passivi;

k) gli investimenti previsti e finanziabili in base alla misura 311 azione 3.

### **3.4 – Modalità di intervento**

La presentazione delle domande avviene esclusivamente attraverso la modalità dell'accesso individuale.

### **3.5 – Localizzazione degli interventi**

Sono consentiti gli interventi previsti solo nelle aree d'intervento indicate nello schema che segue e qualora l'impresa localizzi l'intervento in zone A-B-C comprese in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), va considerata anche quest'ultima condizione.

Tipologia interventi	Aree di intervento
Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati (spacci)	C - D
Potenziamento strutture di caseificazione	C - D
Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP	B - C - D - ZVN
Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali	B - C - D - ZVN
Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali	B - C - D - ZVN
Uso dei reflui zootecnici per la produzione di energia	B - C - D - ZVN
Processi produttivi del latte che adottano sistemi volti al risparmio energetico quali recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici .	B - C - D - ZVN

### 3.6 - Livello occupazionale minimo

Le imprese agricole occupano, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente; non sono tenute al rispetto dell'obbligo che precede le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della provincia di Trieste. Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nelle società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di cui all'articolo 1, comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

### 3.7 – Costo minimo dell'operazione

Il costo minimo dell'operazione è diversificato in base alla localizzazione dell'investimento secondo lo schema che segue.

Intervento	Zona	Singolo
2	Zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento (CE) 1698/2005 (zone Natura 2000 dell'Allegato 4)	€ 10.000,00
	Altre zone	€ 20.000,00

### 3.8 – Costo massimo dell'operazione

Il volume potenziale massimo (VPM) è determinato:

a) dal numero di occupati in azienda partendo da un volume minimo di base aumentato in funzione degli

occupati secondo lo schema che segue:

Tipologia	Singolo
volume base	€ 100.000,00
volume per occupato	€ 225.000,00
volume max totale (4 occupati)	€ 1.000.000,00

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) è determinato in base alla situazione occupazionale del beneficiario esistente alla data di richiesta dell'erogazione del saldo finale;

b) da un volume aggiuntivo, determinato con i criteri riportati nello schema che segue:

Tipologia	Volume
giovane agricoltore con piano aziendale presentato entro la misura 112	€ 50.000,00
finalizzazione degli investimenti all'ottenimento di prodotti di qualità	€ 75.000,00
finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale	€ 75.000,00

Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla medesima misura, l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento o la spesa ammessa a saldo è decurtato dal VPM determinato come sopra; inoltre non può essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già precedentemente assegnato per quella tipologia.

#### 4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

##### 4.1 – Costi ammissibili

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria. Per la rendicontazione degli investimenti in natura ed i lavori in proprio trovano applicazione le condizioni fissate dal regolamento (CE) 1974/2006 e quelle previste dalla decisione individuale di finanziamento.

Gli impianti di produzione di energia da biomassa di origine agricola e da fonti rinnovabili:

1. sono dimensionati in base al fabbisogno energetico dell'impresa agricola e funzionali al solo l'autoconsumo energetico;
2. se predisposti per l'utilizzo di biomassa: sono dimensionati in base alle effettive capacità aziendali di produzione; produzione che, alla data della domanda, risulta effettivamente prodotta prevalentemente in azienda;
3. non possono avere una potenza superiore a 1 megawatt;

il piano aziendale tiene conto della necessità di fornire adeguate informazioni in merito ai dati di dimensionamento e di fabbisogno di cui ai punti 1., 2. e 3.

Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso. In fase istruttoria il beneficiario dimostra, su richiesta dell'ufficio attuatore, che da parte del competente ufficio comunale, non sono stati fatti constare motivi ostativi al perfezionamento della procedura conseguente alla presentazione della DIA.



## 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE

Nell'ambito dell'accesso individuale i punteggi attribuiti alle singole domande sono pari alla somma di quelli appartenenti alle categorie individuate nella tabella di cui al punto 5.1.

### 5.1 – Criteri di selezione e punteggi

Il punteggio è attribuito in base alla localizzazione dell'investimento ed alla tipologia degli interventi secondo quanto definito nella tabella che segue

I punteggi sono cumulabili qualora l'operazione proposta coinvolga significativamente più tipologie di intervento secondo i criteri definiti nel bando.

Punteggi					Tipologia di intervento
Aree d'intervento					
A	B	C	D	ZVN*	
-	-	12	18	-	Potenziamento vendita aziendale di latte e derivati (spacci)
-	-	6	12	-	Potenziamento strutture di caseificazione
-	12	12	6	14	Investimenti per il miglioramento della qualità del latte per produzioni di prodotti a marchio DOP
-	11	11	17	13	Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali
-	18	7	6	19	Ampliamento delle superfici di ricovero degli animali
-	15	9	4	17	Uso dei reflui zootecnici per la produzione di energia
	17	13	13	19	Processi produttivi del latte e dei suoi derivati che adottano sistemi volti al risparmio energetico quali recuperatori di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici.

\* Agli interventi collocati in ZVN, è attribuito il relativo punteggio non cumulabile con le altre aree d'intervento

A parità di punteggio è attribuita priorità alle domande aventi minor importo di spesa richiesta.

## 6 – AIUTO CONCEDIBILE

### 6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto

L'aiuto è erogato in conto capitale con i limiti di intensità indicati alla tabella di cui al punto 6.4.

### 6.2– Cumulabilità delle domande

Per lo stesso investimento il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale. Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere.

### 6.3 – Modalità di determinazione dell'aiuto

L'aiuto è determinato commisurando l'aliquota di intensità di aiuto di cui al punto 6.4 al costo effettivamente sostenuto dal beneficiario finale e ritenuta ammissibile a finanziamento, per la realizzazione dell'operazione cofinanziata.

#### **6.4 – Intensità dell'aiuto**

L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

<b>Tipologia di beneficiario</b>	<b>Intensità</b>
Giovani in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento 1698/2005 in Zone Natura 2000 dell'Allegato 4	<b>55%</b>
Altri imprenditori in zone di cui art. 36 lett. a), punti i), ii) (Allegato 2) e iii) del regolamento 1698/2005 in Zone Natura 2000 dell'Allegato 4	<b>50%</b>
Giovani in zone diverse da Zone natura 2000	<b>45%</b>
Altri imprenditori in zone diverse da Zone natura 2000	<b>40%</b>

Nel caso di investimenti destinati alla produzione di energia da produzioni agricole, in presenza di godimento dei benefici connessi ai certificati verdi, l'intensità di aiuto subisce, su richiesta del beneficiario, una riduzione percentuale idonea ad ottemperare a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare).

#### **7 – LIQUIDAZIONE**

##### **7.1 – Anticipo**

È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20 per cento del contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.

##### **7.2 – Acconti per stati di avanzamento**

Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

##### **7.3 Saldo**

Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto una volta realizzata l'operazione e sostenuto il costo totale ammesso

#### **8 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti relativi ad immobili e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

## **Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole**

### **Intervento 3 – Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)**

#### **1 – FINALITÀ E OBIETTIVI**

La finalità del presente obiettivo è la concessione di aiuti a favore delle imprese agricole zootecniche, localizzate nelle ZVN, per i costi aggiuntivi connessi all'implementazione strutturale necessaria in forza del recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, avvenuto con il programma d'azione approvato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008 0295 per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto ministeriale 7 aprile 2006.

A far data dal 21 novembre 2008, e non oltre trentasei mesi successivi, le aziende ricadenti nella zona delimitata con il deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920, recante l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, possono accedere ai benefici previsti dall'intervento.

#### **2 - BENEFICIARI**

Sono beneficiari le imprese agricole iscritte al registro imprese tenuto dalla CCIAA, che conducono almeno una UTE nella regione; sono comunque fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento.

I beneficiari hanno almeno una UTE e la prevalenza della superficie agricola utile (SAU) aziendale all'interno dell'area delimitata in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE e prevalente indirizzo a carattere zootecnico.

#### **3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

##### **3.1. – Operazioni e investimenti ammissibili**

Sono ammessi esclusivamente gli investimenti aventi ad oggetto:

- a) la realizzazione o l'adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli), di letami o liquami o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- b) l'installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui;
- c) l'installazione di attrezzatura per interrimento liquami quali sistemi ombelicali, interratori fissi sulla trattrice o collegati al carro botte o cisterna;
- d) l'acquisto di carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento con ruote a sezione larga ed a bassa pressione;
- e) la realizzazione di strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio, sia fisse che galleggianti, e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio, realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio;
- f) l'installazione di impianti di separazione solido/liquido per liquami;
- g) l'acquisto di carri spandiletame.

Sono altresì ammesse le spese generali, quali quelle di progettazione, direzione lavori, oneri di collaudo, predisposizione atti per l'ottenimento degli incentivi, in misura non superiore al 10 per cento della spesa ammessa a contributo.

##### **3.2 - Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni**

Sono limitatamente ammesse le forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti con le limitazioni previste dal regolamento (CE) 1974/2006.

### 3.3. – Operazioni e investimenti non ammissibili

Non sono comunque mai ammissibili:

- a) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
- c) l'acquisto di beni strumentali usati e di beni di consumo che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo annuale;
- d) l'IVA ad eccezione dell'imposta non recuperabile dal beneficiario finale, secondo quanto previsto dall'articolo 71 comma 3 lettera a) del regolamento 1698/2005.

### 3.4 – Modalità di intervento

La presentazione delle domande avviene esclusivamente attraverso la modalità dell'accesso individuale .

### 3.5 – Localizzazione degli interventi

Sono ammessi solamente gli interventi a favore di imprese agricole zootecniche ricadenti nelle ZVN, di seguito specificate:

<b>DISTINZIONE TRA ALTA E BASSA PIANURA DEI COMUNI CHE RICADONO NELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI (1)</b>	
<b>Comuni di alta pianura</b>	<b>Comuni di bassa pianura</b>
Aiello del Friuli	Camino al Tagliamento
Artegna	Carlino
Bagnaria Arsa	Cervignano del Friuli
Basiliano	Latisana
Bertiolo	Marano Lagunare
Bicinicco	Muzzana del Turgnano
Buia	Palazzolo dello Stella
Campoformido	Pocenia
Campolongo al Torre	Porpetto
Cassacco	Precenico
Castions di Strada	Rivignano
Chiopris-Viscone	Ronchis
Codroipo	Ruda
Colloredo di Monte Albano	S. Giorgio di Nogaro
Coseano	Teor
Dignano	Terzo d'Aquileia
Fagagna	Torviscosa
Flaibano	Varmo
Gonars	
Lestizza	
Magnano in Riviera	

Majano	
Martignacco	
Mereto di Tomba	
Montereale Valcellina	
Mortegliano	
Moruzzo	
Pagnacco	
Palmanova	
Pasian di Prato	
Pavia di Udine	
Pozzuolo del Friuli	
Pradamano	
Ragogna	
Reana del Rojale	
Rive d'Arcano	
S. Daniele del Friuli	
S. Vito al Torre	
S. Vito di Fagana	
S. Maria la Longa	
Sedegliano	
Talmassons	
Tapogliano	
Tarcento	
Tavagnacco	
Treppo Grande	
Tricesimo	
Trivignano Udinese	
Udine	
Visco	
(1) Tabella n. 3 dell'Allegato n. 4 del DPRReg 295/2008.	

### 3.6 - Livello occupazionale minimo

Le imprese agricole occupano, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente; non sono tenute al rispetto dell'obbligo che precede le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D) e nell'intero territorio della provincia di Trieste. Il lavoro a tempo determinato, adeguatamente parametrato, è ragguagliato al lavoro a tempo pieno indeterminato. Nelle società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di cui all'articolo 1, comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il numero di occupati a tempo pieno viene determinato sulla base degli occupati nelle singole imprese che compongono la società. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. Per parametrare il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato si sommano le giornate annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente a tempo determinato o non pieno rapportando il risultato così ottenuto a 312 giornate (indicatore di tempo pieno ai fini INPS).

### 3.7– Costo minimo dell'operazione

Intervento	Zona	Singolo
3	Zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	€ 20.000,00

### 3.8– Costo massimo dell'operazione

Il volume potenziale massimo (VPM) nei sette anni di durata della programmazione è determinato con il seguente criterio occupazionale:

Tipologia	Singolo
Volume base	€ 100.000,00
Volume per occupato	€ 225.000,00
Volume max totale (4 occupati)	€ 1.000.000,00

Il numero di occupati a tempo pieno o a tempo pieno-equivalenti (lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti) è determinato in base alla situazione alla data di completamento dell'investimento.

Il volume aggiuntivo, negli anni di programmazione 2007-2013, è determinato con i criteri di cui allo schema che segue:

Tipologia	Volume
Giovane con piano aziendale presentato entro la misura 112	€ 50.000,00
Finalizzazione degli investimenti a obiettivi di salvaguardia ambientale	€ 75.000,00

Nel caso in cui il beneficiario abbia già ottenuto nel corso della presente programmazione altri aiuti a valere sulla medesima misura, l'importo contenuto nella decisione individuale di finanziamento o la spesa ammessa a saldo è decurtato dal VPM determinato come sopra ; inoltre non può essere sommato al VPM il volume aggiuntivo se già precedentemente assegnato per quella tipologia.

## 4 – AMMISSIBILITA' DEI COSTI

### 4.1 – Costi ammissibili

Il pagamento dell'aiuto può essere concesso solo a fronte di spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale e documentate mediante fatture e altra documentazione fiscalmente probatoria. Per la rendicontazione degli investimenti in natura ed i lavori in proprio valgono le condizioni fissate dal regolamento (CE) 1974/2006 e quelle previste dalla decisione individuale di finanziamento.

Sono ritenute cantierabili anche le opere che necessitano di denuncia di inizio attività (DIA) purché posta a corredo della domanda di aiuto ed ancorché non siano trascorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso. In fase istruttoria il beneficiario dimostra, su richiesta dell'ufficio attuatore, che da parte del competente ufficio comunale, non sono stati fatti constare motivi ostativi al perfezionamento della procedura conseguente alla presentazione della DIA.

## 5 – MODALITA' DI SELEZIONE

Nell'ambito dell'accesso individuale i punteggi attribuiti alle singole domande sono pari alla somma di quelli appartenenti alle categorie individuate nella tabella di cui al punto 5.1.

### 5.1 – Criteri di selezione e punteggi

L'operazione proposta viene valutata attribuendo il punteggio in base:

- alle caratteristiche soggettive del richiedente;
- all'area d'Intervento;
- alla tipologia d'Investimento.

### CRITERI DI SELEZIONE

Categoria	Punteggio	Descrizione delle priorità
Caratteristiche soggettive del richiedente	30	Imprese agricole condotte da giovani agricoltori di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data.
	18	Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP)
Area d'Intervento	11	Investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni di alta pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
	7	Investimenti ricadenti nell'ambito dei comuni di bassa pianura individuati dalla tabella 3 dell'Allegato 4 del decreto del Presidente della Regione 295/ 2008
Tipologia d'Investimento	36	a) Nuova costruzione o adeguamento di vasche per lo stoccaggio di liquame e letame, di platee per lo stoccaggio della lettiera (nel caso di allevamenti avicoli) e letami o liquami o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio
	22	b) -Strutture per la copertura delle vasche di stoccaggio, sia fisse che galleggianti, e delle platee di stoccaggio di letami e materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; -realizzazione di cordoli perimetrali e pozzetto per colaticcio; -installazione di pompe, impianti vari per la gestione dei reflui; - impianti di separazione solido/liquido per liquami; - attrezzatura per interrimento liquami, quali sistemi ombelicali con interruttore fisso sulla trattrice e collegato al carro botte o cisterna, o alimentato con tubazione;
	13*	c) Carri botte spandiliquame con alto indice di galleggiamento, con ruote a sezione larga ed a bassa pressione e con interruttore integrato;
	11*	d) Carri spandiletame;
	6*	e) Carri botte spandiliquame

\* Punteggi non cumulabili. In caso di contemporaneità di investimento il punteggio va attribuito a quello più oneroso.

## **6 – AIUTO CONCEDIBILE**

### **6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto**

L'aiuto è erogato in conto capitale con i limiti di intensità indicati nella tabella di cui al punto 6.4.

### **6.2– Cumulabilità delle domande**

Per lo stesso investimento, il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure, o sulla medesima misura all'interno di progetti integrati o ad accesso individuale.

Sulla medesima operazione non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere.

### **6.3 – Modalità di determinazione dell'aiuto**

L'aiuto è determinato commisurando l'aliquota di intensità di aiuto di cui al punto 6.4 al costo effettivamente sostenuto dal beneficiario finale e ritenuta ammissibile a finanziamento, per la realizzazione dell'operazione finanziata.

### **6.4 – Intensità dell'aiuto**

L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali stabiliti nel seguente prospetto:

<b>Tipologia di beneficiario</b>	<b>Intensità</b>
Giovani agricoltori in zone di cui alla direttiva 91/676 CEE	50 %
Altri imprenditori in zone di cui alla direttiva 91/676/CEE	40 %

## **7 – LIQUIDAZIONE**

### **7.1 – Anticipo**

È ammessa l'erogazione di anticipazioni in percentuale massima pari al 20 per cento del contributo concesso, a condizione che l'impresa beneficiaria presenti apposita garanzia costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.

### **7.2 –Acconti per stati di avanzamento**

Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile.

### **7.3 - Saldo**

Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto una volta realizzata l'operazione e sostenuto il costo totale ammesso.

## **8 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Gli interventi sono vincolati all'impiego previsto. Il vincolo di destinazione rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione è di 10 anni per gli investimenti relativi ad immobili e di 5 anni per le restanti tipologie. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.



## Misura 221 – Imboschimento di terreni agricoli

### 1. FINALITA' E OBIETTIVI

La presente misura ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
- b) favorire la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
- c) contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio;
- d) favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie legnose a rapido accrescimento.

Gli obiettivi sono rafforzati dando la priorità ad interventi:

- a) con impianti in mescolanza a ciclo lungo, in particolare se in ampliamento od in articolazione con residue aree boscate, fasce boscate esistenti, corridoi fluviali ed altri elementi della rete ecologica;
- b) inseriti in progetti territoriali nelle aree in cui si esercita maggior pressione sulle risorse e caratterizzate da maggior semplificazione paesaggistica;
- c) con influenze positive sulle acque superficiali e profonde e sulle zone umide.

### 2 – BENEFICIARI

Sono beneficiari della presente misura:

- a) le imprese agricole condotte da soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) le imprese agricole diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) i proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di terreni;
- d) le persone fisiche;
- e) le persone giuridiche di diritto privato;
- f) gli enti pubblici.

### 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

#### 3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili

La misura concerne il primo imboschimento di terreni agricoli con specie arboree e arbustive, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologiche stazionali.

Le tipologie d'intervento ammissibili sono le seguenti:

- a) Impianti a ciclo lungo (tipo 1), con ciclo di permanenza minimo di 15 anni. Si distinguono due sottotipi:
  - 1. arboreti da legno (sottotipo 1a) realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità prevalentemente produttive;
  - 2. boschi naturaliformi (sottotipo 1b) realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive e ricreative.
- b) Impianti a ciclo breve (tipo 2), con ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni e con specie a rapido accrescimento. Si distinguono due sottotipi:
  - 1. Impianti con certificazione ecologica (sottotipo 2a); si tratta degli impianti per i quali il beneficiario chiede ed ottiene la certificazione per la gestione sostenibile del pioppeto.
  - 2. Impianti senza certificazione ecologica (sottotipo 2b); tutti gli altri impianti diversi dal tipo 2a.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) non si considerano bosco gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno

inferiore a cinquanta anni, stabilito dal Piano di coltura e conservazione.

L'impianto è realizzato a pieno campo oppure in forma lineare. L'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente quali un corso d'acqua, una strada o un bordo di un appezzamento e presenta una lunghezza superiore ad almeno dieci volte la sua larghezza. Gli impianti lineari possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli.

Gli interventi e le loro manutenzioni sono realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.

Le tipologie di impianto sono così definite:

#### Impianti di arboreti da legno

Rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo. La progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti è conforme alle indicazioni contenute nella pubblicazione intitolata *Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni* edita dal Servizio gestione forestale antincendio boschivo della Direzione risorse agricole, naturali e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente scheda.

Gli impianti hanno le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da latifoglie con caratteristiche ecologiche adatte al sito d'impianto;
- essere costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da piante accessorie. Le piante principali sono destinate alla produzione di almeno uno dei prodotti per cui è stato progettato l'impianto (ad esempio assortimenti di elevato valore commerciale), quelle accessorie sono destinate invece ad agevolare la conduzione dell'impianto o per condizionare positivamente lo sviluppo delle piante principali;
- le specie arbustive possono essere impiegate nel limite massimo del 50 per cento del totale delle piante;
- negli impianti è possibile impiegare anche i pioppi ibridi, nel limite massimo di 110 piante per ettaro;
- nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio, è possibile prevedere anche l'impiego di piante accessorie paracadute, la cui funzione consiste nel sostituire le piante principali nel caso in cui quest'ultime fallissero l'obiettivo di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi.

Inoltre:

- in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio si adotta la tecnica della doppia pianta consistente nella messa a dimora delle piante principali in coppie, a distanza di 0,50 – 1 metro l'una dall'altra;
- la densità minima è di 500 piante per ettaro, di cui almeno 70 piante arboree principali e, se del caso, altrettante accessorie paracadute.

Le piante principali sono messe a dimora a una distanza minima di:

- 7 metri da altre piante principali, da pioppi ibridi o da paulownia;
- 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: frassino maggiore e ossifillo, aceri montano e riccio, platano ibrido, pioppo bianco, salice bianco, olmo campestre, robinia, gelso, ontani;
- 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
- 2 metri da piante accessorie arbustive.

Gli uffici attuatori hanno la facoltà di dichiarare l'intervento non ammissibile qualora le specie o i moduli d'impianto proposti siano ritenuti non idonei al sito d'impianto o agli obiettivi dell'intervento.

#### Impianti di boschi naturaliformi

Rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di boschi misti con finalità multiple finalizzati alla riqualificazione delle aree agricole più intensamente coltivate. La realizzazione e conduzione è improntata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura sono fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana.

Gli impianti sono costituiti da specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della

stazione in esame; le piante arbustive sono ammesse, ma con partecipazione non superiore al 50 per cento sul numero totale delle piante utilizzate.

Non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche.

La densità minima dell'impianto è di 1.100 piante per ettaro.

Gli impianti eseguiti con piantine micorrizzate con specie simbionti tartufigene sono ascrivibili alla tipologia 1.

#### Impianti a ciclo breve

Si tratta di pioppeti e altri imboschimenti realizzati con specie arboree a rapido accrescimento, da intendersi come quelle specie o cloni coltivati con un ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni.

Sono assimilabili a questo tipo anche gli impianti costituiti in prevalenza o da sole specie arbustive.

La densità è compresa tra 200 e 330 piante per ettaro.

### **3.2 – Operazioni e investimenti non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento:

- a) interventi proposti da agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;
- b) impianto di abeti natalizi;
- c) impianti su prati permanenti, pascoli permanenti, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- d) nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e nelle aree Natura 2000 sono ammessi solo gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di boschi naturaliformi (sottotipo 1a); nelle aree Natura 2000 gli interventi sono sempre preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza;
- e) impianti su terreni a bosco o altresì interessati da colture finalizzate alla produzione legnosa, compresi i pioppeti;
- f) impianti di short-rotation forestry con turno di ceduzione inferiore a 5 anni.

### **3.3 – Altri requisiti di ammissibilità per la realizzazione dell'operazione**

- a) La superficie totale d'impianto non può mai essere inferiore ad ettari 0,5, anche laddove costituita da più corpi separati, purché ognuno di essi abbia estensione superficiale minima maggiore ad ettari 0,1.

La superficie totale d'impianto si ottiene sommando la superficie d'impianto netta con le altre superfici accessorie come di seguito definite.

Per superficie netta d'impianto si intende quella occupata dalle piante ricompresa all'interno dei filari perimetrali e delle linee congiungenti le testate dei filari stessi.

Per superfici accessorie si intendono:

1. le aree create con finalità faunistiche o naturalistiche, interne o esterne alla superficie d'impianto netta, quali prato stabile, piccole zone umide, vuoti da lasciare alla libera evoluzione; queste aree sono ammissibili limitatamente ai boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b) e non possono superare il 10 per cento della superficie netta d'impianto di ogni singolo lotto;
2. le capezzagne perimetrali di accesso al fondo e utilizzate per il transito dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di realizzazione dell'impianto; queste aree sono ammissibili limitatamente agli impianti a ciclo lungo (tipo 1);
3. le fasce di terreno perimetrali, ivi comprese le fasce di rispetto prospicienti le strade imposte dai regolamenti comunali; la superficie da considerare ai fini dell'ammissibilità è quella oggetto delle lavorazioni agronomiche eseguite per la realizzazione dell'impianto.

Le preesistenze naturali, quali boschette, siepi, incolti, e artificiali, quali manufatti, strade a fondo stabilizzato e canali di larghezza maggiore a 3 metri, che circondano o attraversano l'area occupata dalle

piante vanno considerati tare e, pertanto, scorporate dalla superficie totale d'impianto. Fossi e scoline non costituiscono cesure all'interno della piantagione.

Per la determinazione della superficie d'impianto delle formazioni lineari si procede come di seguito indicato: nel caso di un filare singolo, la superficie d'impianto si ottiene moltiplicando la lunghezza complessiva del filare per una larghezza teorica assunta pari a metri 6, cui vanno sommate le aree di servizio alle due testate del filare, assunte pari a: metri 3 x metri 6 x n. 2 testate = 36 metri quadrati; nel caso di impianti lineari a più filari, si procede analogamente a quelli realizzati a pieno campo.

La misurazione della superficie imboschita in sede di verifica finale da parte degli uffici attuatori come determinata dal presente paragrafo, costituisce il valore presente nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella imboschita. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ettari.

- b) Gli impianti di tipo 1 sono realizzati sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati in conformità alla normativa urbanistica e alle norme vigenti in materia ambientale; per gli impianti di tipo 2 in alternativa al progetto è richiesta la presentazione di documentazione semplificata; maggiori dettagli e specificazioni sui contenuti dell'elaborato progettuale sono riportate nei bandi;
- c) Oltre il progetto, è sottoscritto dal tecnico abilitato e dal beneficiario un piano di coltura e di conservazione contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del periodo di impegno. Nel caso degli impianti di tipo 2 i documenti di cui alla presente lettera sono sottoscritti dal solo beneficiario.

### **3.4 – Localizzazione degli interventi**

La misura si applica nel periodo di programmazione 2007-2013 per gli interventi da realizzare sui terreni agricoli della Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

Per terreni agricoli si intendono quelli che sono stati coltivati per almeno due anni precedentemente alla presentazione della domanda di contributo ad una o più delle seguenti colture:

- a) orticola;
- b) floricola;
- c) viticola;
- d) frutticola;
- e) seminativo.

Fra i terreni agricoli sono compresi anche i seminativi ritirati dalla produzione, se dichiarati nella domanda unica di pagamento, di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

## **4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI**

### **4.1 – Costi ammissibili**

Sono ritenuti costi ammissibili:

- a) le spese d'impianto che coprono il costo per l'acquisto e la fornitura delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime e i costi direttamente connessi all'operazione quali quelli afferenti i lavori accessori di preparazione del terreno, di pacciamatura, per le protezioni individuali; i prezzi unitari riconosciuti non possono essere superiori agli importi massimali dei prezzi unitari delle voci di spesa previste nel Prezziario regionale delle forniture e dei lavori di arboricoltura da legno di cui all'allegato 1 alla presente scheda di misura;

b) le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori fino ad un massimo pari al 10 per cento dei costi d'impianto, al netto dell'IVA.

#### **4.2 – Costi non ammissibili**

Non sono mai costi ammissibili:

- a) La fornitura e la distribuzione di fertilizzanti negli interventi da realizzarsi nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920, e nei boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b);
- b) i costi di fornitura e installazione di pali tutori; possono essere riconosciute, esclusivamente per le piante principali di specie pregiate da coltivare ad alto fusto, le spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.

### **5 – MODALITÀ DI SELEZIONE**

#### **5.1 – Criteri di selezione e punteggi**

Descrizione criterio	Punteggio
I punti, assegnati in base ai diversi criteri sotto riportati, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità sono posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.	
a) Tipo d'intervento <ul style="list-style-type: none"> <li>1. boschi naturaliformi</li> <li>2. arboreti da legno per la produzione di assortimenti legnosi di pregio</li> <li>3. arboreti da legno diversi da quelli di cui al punto 2.</li> <li>4. impianti a rapido accrescimento con certificazione ecologica</li> </ul>	10 8 5 5
b) Forma d'impianto Impianti lineari	10
c) Tipo di pacciamatura Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10
d) Tipo di beneficiario <ul style="list-style-type: none"> <li>1. imprenditore agricolo professionale (IAP)</li> <li>2. persone giuridiche di diritto pubblico</li> <li>3. persone fisiche e giuridiche di diritto privato</li> </ul>	10 8 6
e) Localizzazione <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati</li> <li>2. Riserve regionali o statali</li> <li>3. Aree vincolate in base all'articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) ed f) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)</li> </ul>	10 10 10

### **6 – AIUTO CONCEDIBILE**

#### **6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto**

L'aiuto per singolo impianto è erogato in conto capitale a consuntivo a titolo di contributo parziale delle spese sostenute dal richiedente, rendicontate e documentate da fatture di spesa o da dichiarazioni per i lavori in economia consentiti.

In applicazione del primo paragrafo, numero 10 del regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i contributi sono erogati in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

In allegato alla domanda di pagamento, oltre a quanto previsto dal Regolamento generale di attuazione del PSR, sono presentati i seguenti documenti:

- a) copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti i riferimenti del certificato di provenienza o di identità clonale, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- b) copia del passaporto delle piante CEE, nei casi previsti dall'allegato XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
- c) fattura indicante numero e specie o clone delle piante acquistate;
- d) certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario; nel caso di interventi di tipo 2 (impianti a ciclo breve) tale documento può essere redatto direttamente dal beneficiario;
- e) estremi catastali e cartografia analitica delle superfici interessate dall'intervento;
- f) prospetto di raffronto preventivo/consuntivo.

## 6.2 – Modalità di determinazione dell'aiuto

L'aiuto per l'impianto è riconosciuto nei limiti delle aliquote di intensità indicate nella tabella di cui al punto 6.3 da applicarsi al costo totale ammesso dell'investimento.

L'aiuto per l'impianto, i premi per la perdita di reddito e la manutenzione dell'impianto sono riconosciuti secondo le tipologie d'intervento e di beneficiario nei limiti degli importi massimi indicati nella tabella di cui al punto 6.3. I massimali degli aiuti riferiti ai costi di impianto s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

## 6.3 – Intensità di aiuto

Beneficiario	Tipo d'intervento	Accesso singolo	Accesso integrato
IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1	60 %	70 %
	2	45 %	65 %
Persone giuridiche di diritto pubblico	1 e 2	90 %	

## 6.4 – Massimali dell'aiuto

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Massimali (ha e totale)	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1	TUTTI	€ 6.000,00/ha; € 150.000,00	---
	2a (con certificazione ecologica)		€ 2.500,00/ha	---
	2b (senza certificazione ecologica)		€ 1.500,00/ha	---
Premio per la manutenzione dell'impianto	1	IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	€ 600,00/ha/anno per il 1°, 2°, 3° anno;	arbusteti, impianti con piantine micorrizate con

			€ 300,00/ha/anno per il 4° e 5° anno	specie tartufigene
Premio per la perdita di reddito	1	IAP	€ 470,60 /ha/anno per 15 anni;	arbusteti, impianti con piantine micorrizate con specie tartufigene
		altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	€ 150,00 /ha/anno per 15 anni;	

## **7 – LIQUIDAZIONE DELL'AUTO**

### **7.1 – Anticipo**

È ammessa l'erogazione di anticipazioni nella percentuale massima prevista dall'articolo 40 del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale, per importi netti non inferiori a 10.000 euro, a condizione che il beneficiario presenti apposita garanzia costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento.

### **7.2 – Acconti per stati di avanzamento**

Sono altresì ammesse liquidazioni a fronte di stati di avanzamento, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento di attuazione, per importi netti non inferiori a 10.000,00 euro.

### **7.3 - Saldo**

Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto una volta realizzata l'operazione e sostenuto il costo totale ammesso.

## **8 – IMPEGNI**

### **8.1 – Impegni essenziali**

Sono impegni essenziali della misura:

- il mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento, pari ad almeno 15 anni per gli impianti a ciclo lungo ed almeno 8 anni per quelli a ciclo breve; le annualità decorrono dall'anno del primo ciclo vegetativo successivo alla piantagione;
- l'attenersi al divieto di effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono tuttavia permessi, previa comunicazione all'ufficio attuatore, il pascolo di animali da cortile di piccola taglia o la coltivazione di limitate superfici se svolte per finalità di autoconsumo esercitate dal beneficiario o dai suoi familiari, quali gli orti familiari;
- il mantenimento nel corso della durata del periodo d'impegno di una superficie totale d'impianto determinata ai sensi del punto 3.3, lettera a), maggiore a 5.000 metri quadrati e, rispettivamente, di una superficie dei singoli lotti maggiore a 1.000 metri quadrati; nel secondo caso la decadenza s'intende limitata al singolo lotto interessato dalla riduzione superficiale.

### **8.2 – Impegni accessori.**

Sono impegni accessori della misura:

- la sostituzione delle fallanze entro la prima stagione vegetativa utile nel caso in cui si verifichi una mortalità superiore al 10%; detto obbligo si applica per i primi tre anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2; l'ufficio attuatore effettua dei sopralluoghi di verifica dell'avvenuto

adempimento;

- b) il controllo delle infestanti da compiersi mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore.
- c) l'esecuzione delle potature di formazione e di allevamento qualora previste dal piano di coltura e di conservazione; l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a, finalizzati alla produzione di assortimenti legnosi pregiati, e su quelli di tipo 2. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;
- d) l'esecuzione di diradamenti, ove previsti dal piano di coltura e di conservazione e previa loro segnalazione all'ufficio attuatore e l'eliminazione della doppia pianta, intervento quest'ultimo da effettuarsi entro il quinto anno di età dell'impianto;
- e) la raccolta e lo smaltimento, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile e la rimozione delle protezioni individuali e delle recinzioni entro il quinto anno di età dell'impianto.

**Allegato 1 alla scheda della misura 221**

<b>PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO</b>			
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO ELEMENTARE</b>
<b>A</b>	<b>MATERIALI IN FORNITURA A PIÈ D'OPERA</b>		
A.01	Fornitura di semenzali S1 di specie forestali a radice nuda, di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm	cad.	€ 1,50
A.02	Fornitura di semenzali S1 di specie forestali in contenitore, di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm	cad.	€ 2,00
A.03	Fornitura di trapianti S1T1 di noce e ciliegio in contenitore, di altezza compresa tra i 30 e i 120 cm	cad.	€ 3,00
A.04	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	cad.	€ 2,50
A.05	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	cad.	€ 4,00
A.06	Fornitura di fertilizzante minerale (max 0,5 t/ha)	t	€ 400,00
A.07	Fornitura di letame maturo (max 50 t/ha)	t	€ 12,00
A.08	Fornitura di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	t	€ 170,00
A.09	Fornitura telo pacciamante in EVA (Etilene Vinil Acetato), fornito in bobina con larghezza minima cm 120 e spessore minimo mm 0,06	m	€ 0,31
A.10	Fornitura telo pacciamante plastico biodegradabile (tipo Mater-Bi®), conforme alle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995, fornito in bobina con larghezza di 120 cm	m	€ 0,50
A.11	Fornitura di quadrati pacciamanti in EVA (Etilene Vinil Acetato) dello spessore di almeno 0,06 mm e dimensioni di 120x120 cm	cad.	€ 0,40



<b>PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO</b>			
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO ELEMENTARE</b>
A.12	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato, con diametro superiore a 50 cm	cad.	€ 1,93
A.13	Fornitura di idoneo materiale vegetale pacciamante biodegradabile (mulch), da spargere attorno alla colletto della piantina fino ricoprire una superficie circolare con diametro non inferiore a cm 60 e di spessore non inferiore a cm 8	cad.	€ 0,95
A.14	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm	cad.	€ 0,45
A.15	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza compresa tra 60 e 100 cm	cad.	€ 0,90
A.16	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza fino a cm 100	cad.	€ 0,97
A.17	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza superiore a cm 100	cad.	€ 1,54
A.18	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	cad.	€ 0,20
A.19	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	cad.	€ 0,45
A.20	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scandrini	m	€ 6,22
A.21	Fornitura di targa o cartello informativi, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006	cad.	€ 340,00
<b>B</b>	<b>OPERE COMPIUTE</b>		
B.01	Scasso e dissodamento di terreni agricoli incolti o precedentemente occupati da colture legnose, quali (pioppeto, frutteto, vigneto, eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 80/100, non cumulabile con aratura profonda o con ripuntatura e aratura superficiale	ha	€ 600,00
B.02	Ripuntatura fino a 80-100 cm di profondità, con passaggi alla distanza di 1 metro (in alternativa all'aratura profonda)	ha	€ 350,00
B.03	Aratura profonda (> 40 cm di profondità)	ha	€ 270,00
B.04	Aratura superficiale (cumulabile con voce B.02)	ha	€ 170,00
B.05	Ercatura incrociata (n. 2 passaggi)	ha	€ 130,00

<b>PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO</b>			
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO ELEMENTARE</b>
B.06	Concimazione minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime (max 0,5 t/ha), compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	€ 40,00
B.07	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame maturo, comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 170,00
B.08	Distribuzione di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	ha	€ 80,00
B.09	Distribuzione manuale localizzata di fertilizzante granulare organico o minerale attorno alle piantine, compreso il suo interramento, sino ad un prezzo massimo di € 250,00/ha	cad.	€ 0,20
B.10	Tracciamento filari e segnatura buche	cad.	€ 0,65
B.11	Posa di telo pacciamante in EVA (Etilene Vinil Acetato) o in materiale plastico biodegradabile, fornito in bobina con larghezza minima cm 120	m	€ 0,45
B.12	Posa di quadrati pacciamanti in EVA (Etilene Vinil Acetato) dello spessore di almeno 0,06 mm e dimensioni di 120x120 cm	cad.	€ 0,92
B.13	Posa di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato, con diametro superiore a 50 cm (rif. voce A.12)	cad.	€ 0,75
B.14	Spargimento di idoneo materiale vegetale pacciamante biodegradabile (mulch), attorno alla colletto della piantina, fino ricoprire una superficie circolare con diametro non inferiore a cm 60 e di spessore non inferiore a cm 8	cad.	€ 0,90
B.15	Posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 cm (rif. voci A.14 e A.15)	cad.	€ 0,34
B.16	Posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) (rif. voci A.16 e A.17)	cad.	€ 0,92
B.17	Posa di cannuce in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (rif. voci A.18 e A.19)	cad.	€ 0,23
B.18	Messa a dimora di piantine di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm, in contenitore o a radice nuda, con apertura manuale di buche di ridotta dimensione, in terreno precedentemente lavorato	cad.	€ 1,60
B.19	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di trivella montata su presa di forza di trattrice	cad.	€ 1,07
B.20	Apertura buche per messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	€ 0,65
B.21	Messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	€ 1,93
B.22	Semina prato polifita negli interfilari, comprensivo dell'acquisto di miscuglio di sementi di specie erbacee	ha	€ 192,58

<b>PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO</b>			
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO ELEMENTARE</b>
B.23	Posa in opera di chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata, di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m, infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini (rif. voce A.20)	m	€ 2,67
B.24	Posa in opera di targa o cartello informativi, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006 (rif. voce A.21)	cad.	€ 80,00

## Misura 223 – Imboschimento di terreni non agricoli

### 1 – FINALITÀ OBIETTIVI

La presente misura ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
- b) la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
- c) contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio;
- d) creare aree verdi con funzione ricreativa.

Questi obiettivi sono rafforzati dando la priorità ad interventi:

- a) con impianti in mescolanza a ciclo lungo, in particolare se in ampliamento od in articolazione con residue aree boscate, fasce boscate esistenti, corridoi fluviali ed altri elementi della rete ecologica;
- b) inseriti in progetti territoriali nelle aree in cui si esercita maggior pressione sulle risorse e caratterizzate da maggior semplificazione paesaggistica;
- c) con influenze positive sulle acque superficiali e profonde e con le zone umide.

### 2 – BENEFICIARI

Sono beneficiari della presente misura:

- a) le imprese agricole condotte da soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e nel rispetto del requisito di cui all'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) le imprese agricole diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità giuridica di terreni;
- d) le persone fisiche;
- e) le persone giuridiche di diritto privato;
- f) gli enti pubblici.

### 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

#### 3.1 – Operazioni e investimenti ammissibili

La misura concerne l'imboschimento di terreni non agricoli con specie arboree e arbustive, in mescolanza tra loro o in purezza, compatibili con le condizioni ecologiche stagionali.

Le tipologie d'intervento ammissibili sono le seguenti:

- a) Impianti a ciclo lungo (tipo 1), con ciclo di permanenza minimo di 15 anni. Si distinguono due sottotipi:
  1. arboreti da legno (sottotipo 1a) realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità prevalentemente produttive;
  2. boschi naturaliformi (sottotipo 1b) realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive e ricreative.
- b) Impianti a ciclo breve (tipo 2), con ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni e con specie a rapido accrescimento. Si distinguono due sottotipi:
  1. Impianti con certificazione ecologica (sottotipo 2a); si tratta degli impianti per i quali il beneficiario chiede ed ottiene la certificazione per la gestione sostenibile del pioppeto.
  2. Impianti senza certificazione ecologica (sottotipo 2b); tutti gli altri impianti diversi dal tipo 2a.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) non si considerano bosco gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di

turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal Piano di coltura e conservazione.

L'impianto è realizzato a pieno campo oppure in forma lineare. L'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente quali un corso d'acqua, una strada o un bordo di un appezzamento) e presenta una lunghezza superiore ad almeno dieci volte la sua larghezza. Gli impianti lineari, che hanno una lunghezza minima di 300 metri, possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli.

Gli interventi e le loro manutenzioni sono realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.

Le tipologie di impianto sono così definite:

#### Impianti di arboreti da legno

Rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di arboreti finalizzati principalmente a produrre legno utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo. La progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti è conforme alle indicazioni contenute nella pubblicazione intitolata *Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni* edita dal Servizio gestione forestale antincendio boschivo della Direzione risorse agricole, naturali e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente scheda.

Gli impianti hanno le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da latifoglie con caratteristiche ecologiche adatte al sito d'impianto;
- essere costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da piante accessorie. Le piante principali sono destinate alla produzione di almeno uno dei prodotti per cui è stato progettato l'impianto (ad esempio assortimenti di elevato valore commerciale), quelle accessorie sono destinate invece ad agevolare la conduzione dell'impianto o per condizionare positivamente lo sviluppo delle piante principali;
- le specie arbustive possono essere impiegate nel limite massimo del 50 per cento del totale delle piante;
- negli impianti è possibile impiegare anche i pioppi ibridi, nel limite massimo di 110 piante per ettaro;
- nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio, è possibile prevedere anche l'impiego di piante accessorie paracadute, la cui funzione consiste nel sostituire le piante principali nel caso in cui quest'ultime fallissero l'obiettivo di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi;

Inoltre:

- in tutti gli impianti destinati alla produzione di legno di pregio si adotta la tecnica della doppia pianta consistente nella messa a dimora delle piante principali in coppie, a distanza di 0,50 – 1 metro l'una dall'altra;
- la densità minima è di 500 piante per ettaro, di cui almeno 70 piante arboree principali e, se del caso, altrettante accessorie paracadute.

Le piante principali sono messe a dimora a una distanza minima di:

- 7 metri da altre piante principali, da pioppi ibridi o da paulownia;
- 4 metri da piante accessorie delle seguenti specie: frassino maggiore e ossifillo, aceri montano e riccio, platano ibrido, pioppo bianco, salice bianco, olmo campestre, robinia, gelso, ontani;
- 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
- 2 metri da piante accessorie arbustive.

Gli uffici attuatori hanno la facoltà di dichiarare l'intervento non ammissibile qualora le specie o i moduli d'impianto proposti siano ritenuti non idonei al sito d'impianto o agli obiettivi dell'intervento.

#### Impianti di boschi naturaliformi

Rientrano in questo sottotipo d'intervento gli impianti di boschi misti con finalità multiple finalizzati alla riqualificazione delle aree agricole più intensamente coltivate. La realizzazione e conduzione è

improntata alla costituzione di popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura sono fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana.

Gli impianti sono costituiti da specie arboree ed arbustive di latifoglie autoctone e caratteristiche della stazione in esame; le piante arbustive sono ammesse, ma con partecipazione non superiore al 50 per cento sul numero totale delle piante utilizzate.

Non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche.

La densità minima dell'impianto è di 1.100 piante per ettaro.

Gli impianti eseguiti con piantine micorrizzate con specie simbionti tartufigene sono ascrivibili alla tipologia 1.

#### Impianti a ciclo breve

Si tratta di pioppeti e altri imboschimenti realizzati con specie arboree a rapido accrescimento, da intendersi come quelle specie o cloni coltivati con un ciclo di permanenza compreso tra 8 e 15 anni.

Sono assimilabili a questo tipo anche gli impianti costituiti in prevalenza o da sole specie arbustive.

La densità è compresa tra 200 e 330 piante per ettaro.

### **3.2 – Operazioni e investimenti non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti tipologie d'intervento:

- a) impianto di abeti natalizi;
- b) impianti su prati permanenti, pascoli permanenti, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- c) nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e nelle aree Natura 2000 sono ammessi solo gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di boschi naturaliformi (sottotipo 1a); nelle aree Natura 2000 gli interventi sono sempre preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza;
- d) impianti su terreni a bosco o altresì interessati da colture finalizzate alla produzione legnosa, compresi i pioppeti;
- e) impianti di short-rotation forestry con turno di ceduzione inferiore a 5 anni.

### **3.3 – Altri requisiti di ammissibilità per la realizzazione dell'operazione**

- a) La superficie totale d'impianto non può mai essere inferiore ad ettari 0,5, anche laddove costituita da più corpi separati, purché ognuno di essi abbia estensione superficiale minima maggiore ad ettari 0,1. La superficie totale d'impianto si ottiene sommando la superficie d'impianto netta con le altre superfici accessorie come di seguito definite.

Per superficie netta d'impianto si intende quella occupata dalle piante ricompresa all'interno dei filari perimetrali e delle linee congiungenti le testate dei filari stessi.

Per superfici accessorie si intendono:

1. le aree create con finalità faunistiche o naturalistiche, interne o esterne alla superficie d'impianto netta, quali prato stabile, piccole zone umide, vuoti da lasciare alla libera evoluzione; queste aree sono ammissibili limitatamente ai boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b) e non possono superare il 10 per cento della superficie netta d'impianto di ogni singolo lotto;
2. le capezzagne perimetrali di accesso al fondo e utilizzate per il transito dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di realizzazione dell'impianto; queste aree sono ammissibili limitatamente agli impianti a ciclo lungo (tipo 1);
3. le fasce di terreno perimetrali, ivi comprese le fasce di rispetto prospicienti le strade imposte dai regolamenti comunali; la superficie da considerare ai fini dell'ammissibilità è quella oggetto delle lavorazioni agronomiche eseguite per la realizzazione dell'impianto.

Le preesistenze naturali, quali boschette, siepi, incolti e artificiali, quali manufatti, strade a fondo stabilizzato e canali di larghezza superiore a 3 metri che circondano o attraversano l'area occupata dalle piante vanno considerati tare e, pertanto, scorporate dalla superficie totale d'impianto. Fossi e scoline non costituiscono cesure all'interno della piantagione.

Per la determinazione della superficie d'impianto delle formazioni lineari si procede come di seguito indicato: nel caso di un filare singolo, la superficie d'impianto si ottiene moltiplicando la lunghezza complessiva del filare per una larghezza teorica assunta pari a metri 6, cui vanno sommate le aree di servizio alle due testate del filare, assunte pari a: metri 3 x metri 6 x n. 2 testate = 36 metri quadrati; nel caso di impianti lineari a più filari, si procede analogamente a quelli realizzati a pieno campo.

La misurazione della superficie \_imboschita in sede di verifica finale da parte degli uffici \_attuatori come determinata dal presente paragrafo, costituisce il valore presente nel sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella \_imboschita. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ettari.

- b) Gli impianti di tipo 1 sono realizzati sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati in conformità alla normativa urbanistica e alle norme vigenti in materia ambientale; per gli impianti di tipo 2 in alternativa al progetto è richiesta la presentazione di documentazione semplificata; maggiori dettagli e specificazioni sui contenuti dell'elaborato progettuale sono riportate nei bandi;
- c) Oltre il progetto, è sottoscritto da un tecnico abilitato e dal beneficiario un piano di coltura e di conservazione contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del periodo di impegno. Nel caso degli impianti di tipo 2 i documenti di cui alla presente lettera sono sottoscritti dal solo beneficiario.

### **3.4 – Localizzazione degli interventi**

La misura si applica nel periodo di programmazione 2007-2013 per gli interventi da realizzare sui terreni non agricoli della Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

Per terreni non agricoli si intendono quelli diversi da quelli coltivati per almeno due anni precedentemente alla presentazione della domanda di contributo ad una o più delle seguenti colture:

- a) orticola;
- b) floricola;
- c) viticola;
- d) frutticola;
- e) seminativo.

Fra i terreni agricoli sono compresi anche i seminativi ritirati dalla produzione, se dichiarati nella domanda unica di pagamento, di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

## **4 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI**

### **4.1 – Costi ammissibili**

Sono ritenuti costi ammissibili:

- a) le spese d'impianto che coprono il costo per l'acquisto e la fornitura delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime e i costi direttamente connessi all'operazione quali quelli afferenti i lavori accessori di preparazione del terreno, di pacciamatura e per le protezioni individuali; i prezzi unitari

<p>riconosciuti non possono essere superiori agli importi massimali dei prezzi unitari delle voci di spesa previste nel Prezziario regionale delle forniture e dei lavori per l'arboricoltura da legno di cui all'allegato 1 alla presente scheda di misura;</p> <p>b) le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori fino ad un massimo pari al 10 per cento dei costi d'impianto, al netto dell'IVA.</p>	
<b>4.2 – Costi non ammissibili</b>	
<p>Non sono mai costi ammissibili:</p> <p>a) La fornitura e la distribuzione di fertilizzanti negli interventi da realizzarsi nelle zone vulnerabili ai nitrati individuate con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 e nei boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b);</p> <p>b) i costi di fornitura e installazione di pali tutori; possono essere riconosciute, esclusivamente per le piante principali di specie pregiate da coltivare ad alto fusto, le spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.</p>	
<b>5 – MODALITÀ DI SELEZIONE</b>	
<b>5.1 – Criteri di selezione e punteggi</b>	
Descrizione criterio	Punteggio
I punti, assegnati in base ai diversi criteri sotto riportati, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità sono posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.	
<p>a) Tipo d'intervento</p> <p>1. boschi naturaliformi</p> <p>2. _arboreti da legno per la produzione di assortimenti legnosi di pregio</p> <p>3. _arboreti da legno (diversi da quelli di cui al punto 2.)</p> <p>4. impianti a rapido accrescimento con certificazione ecologica</p>	<p>10</p> <p>8</p> <p>5</p> <p>5</p>
<p>b) Forma d'impianto</p> <p>Impianti lineari</p>	10
<p>c) Tipo di pacciamatura</p> <p>Pacciamatura organica biodegradabile certificata</p>	10
<p>d) Tipo di beneficiario</p> <p>1. imprenditore agricolo professionale (IAP)</p> <p>2. persone giuridiche di diritto pubblico</p> <p>3. persone fisiche e giuridiche di diritto privato</p>	<p>10</p> <p>8</p> <p>6</p>
<p>e) Localizzazione</p> <p>1. Siti Natura 2000, Aree vulnerabili per i nitrati</p> <p>2. Riserve regionali o statali</p> <p>3. Aree vincolate in base all'articolo 142, comma 1, lettere a), b) c) ed f) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
<b>6 – AIUTO CONCEDIBILE</b>	
<b>6.1 – Modalità di erogazione dell'aiuto</b>	
<p>L'aiuto per singolo impianto è erogato in conto capitale a consuntivo a titolo di contributo parziale delle spese sostenute dal richiedente, rendicontate e documentate da fatture di spesa o da dichiarazioni per i lavori in economia consentiti.</p>	



In applicazione del primo paragrafo, numero 10 del regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i contributi sono erogati in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

In allegato alla domanda di pagamento, oltre a quanto previsto dal Regolamento generale di attuazione del PSR, devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti i riferimenti del certificato di provenienza o di identità clonale, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione);
- b) copia del passaporto delle piante CEE, nei casi previsti dall'allegato XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
- c) fattura indicante numero e specie o clone delle piante acquistate;
- d) certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario; nel caso di interventi di tipo 2 (impianti a ciclo breve) tale documento può essere redatto direttamente dal beneficiario;
- e) estremi catastali e cartografia analitica delle superfici interessate dall'intervento;
- f) prospetto di raffronto preventivo/consuntivo di spesa.

## 6.2 – Modalità di determinazione dell'aiuto

L'aiuto per l'impianto è riconosciuto nei limiti delle aliquote di intensità indicate nella tabella di cui al punto 6.3 da applicarsi al costo totale ammesso dell'investimento.

L'aiuto per l'impianto, i premi per la perdita di reddito e la manutenzione dell'impianto sono riconosciuti secondo le tipologie d'intervento e di beneficiario nei limiti degli importi massimi indicati nella tabella di cui al punto 6.3. I massimali degli aiuti riferiti ai costi di impianto s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori.

## 6.3 – Intensità di aiuto

Beneficiario	Tipo d'intervento	Accesso singolo	Accesso integrato
IAP e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1	60 %	70 %
	2	45 %	65 %
Persone giuridiche di diritto pubblico	1 e 2	90 %	

## 6.4 – Massimali dell'aiuto

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Massimali (ha e totale)	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1	TUTTI	€ 6.000,00/ha; € 150.000,00	---
	2a (con certificazione ecologica)		€ 2.500,00/ha	---

	2b (senza certificazione ecologica)		€ 1.500,00/ha	---
Premio per la manutenzione dell'impianto	1 e 2	TUTTI	NON PREVISTO	---
Premio per la perdita di reddito	1 e 2	TUTTI	NON PREVISTO	---

#### 6.5 – Aiuto minimo

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Aiuto totale	Esclusioni
Aiuto per spese d'impianto	1 e 2	TUTTI	€ 1.000,00	---

#### 7 – LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

##### 7.1 – Anticipo

È ammessa l'erogazione di anticipazioni nella percentuale massima prevista dall'art. 40 del regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale, per importi non inferiori a 10.000 euro, a condizione che il beneficiario presenti apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 110 per cento dell'anticipazione richiesta e avente una durata coerente con l'effettuazione dell'investimento

##### 7.2 – Acconti per stati di avanzamento

Sono altresì ammesse liquidazioni a fronte di stati di avanzamento, secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento di attuazione, per importi netti non inferiori a 10.000,00 euro.

##### 7.3 – Saldo

Il beneficiario richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto una volta realizzata l'operazione e sostenuto il costo totale ammesso.

#### 8 – IMPEGNI

##### 8.1 – Impegni essenziali

Sono impegni essenziali della misura:

- il mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento, pari ad almeno 15 anni per gli impianti a ciclo lungo ed almeno 8 anni per quelli a ciclo breve; le annualità decorrono dall'anno del primo ciclo vegetativo successivo alla piantagione;
- l'attenersi al divieto di effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono tuttavia permessi, previa comunicazione all'ufficio attuatore il pascolo di animali da cortile di piccola taglia o la coltivazione di limitate superfici se svolte per finalità di auto-consumo esercitate dal beneficiario o dai suoi familiari, quali gli orti familiari;
- il mantenimento nel corso della durata del periodo d'impegno di una superficie totale d'impianto determinata ai sensi del punto 3.3, lettera a), maggiore a 5.000 metri quadrati e, rispettivamente, di una superficie dei singoli lotti maggiore a 1.000 metri quadrati; nel secondo caso la decadenza s'intende limitata al singolo lotto interessato dalla riduzione superficiale.

##### 8.2 – Impegni accessori.

Sono impegni accessori della misura:

- la sostituzione delle fallanze entro la prima stagione vegetativa utile nel caso in cui si verifichi una mortalità superiore al 10%; detto obbligo si applica per i primi 3 anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2; l'ufficio attuatore effettua dei sopralluoghi di verifica dell'avvenuto

adempimento;

b) il controllo delle infestanti da compiersi mediante: sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore.

c) l'esecuzione delle potature di formazione e di allevamento qualora previste dal Piano di coltura e di conservazione; l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a, finalizzati alla produzione di assortimenti legnosi pregiati, e su quelli di tipo 2. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;

d) l'esecuzione di diradamenti, ove previsti dal Piano di coltura e di conservazione e previa loro segnalazione all'ufficio attuatore e l'eliminazione della doppia pianta, intervento quest'ultimo da effettuarsi entro il quinto anno di età dell'impianto;

e) la raccolta e lo smaltimento, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile e la rimozione delle protezioni individuali e delle recinzioni entro il quinto anno di età dell'impianto.

#### **Allegato 1 alla scheda della misura 223**

<b>PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO</b>			
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO ELEMENTARE</b>
<b>A</b>	<b>MATERIALI IN FORNITURA A PIÈ D'OPERA</b>		
A.01	Fornitura di semenzali S1 di specie forestali a radice nuda, di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm	cad.	€ 1,50
A.02	Fornitura di semenzali S1 di specie forestali in contenitore, di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm	cad.	€ 2,00
A.03	Fornitura di trapianti S1T1 di noce e ciliegio in contenitore, di altezza compresa tra i 30 e i 120 cm	cad.	€ 3,00
A.04	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone	cad.	€ 2,50
A.05	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone	cad.	€ 4,00
A.06	Fornitura di fertilizzante minerale (max 0,5 t/ha)	t	€ 400,00
A.07	Fornitura di letame maturo (max 50 t/ha)	t	€ 12,00
A.08	Fornitura di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	t	€ 170,00
A.09	Fornitura telo pacciamante in EVA (Etilene Vinil Acetato), fornito in bobina con larghezza minima cm 120 e spessore minimo mm 0,06	m	€ 0,31
A.10	Fornitura telo pacciamante plastico biodegradabile (tipo Mater-Bi®), conforme alle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995, fornito in bobina con larghezza di 120 cm	m	€ 0,50
A.11	Fornitura di quadrati pacciamanti in EVA (Etilene Vinil Acetato) dello spessore di almeno 0,06 mm e dimensioni di 120x120 cm	cad.	€ 0,40
A.12	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato, con diametro superiore a 50 cm	cad.	€ 1,93

<b>PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO</b>			
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO ELEMENTARE</b>
A.13	Fornitura di idoneo materiale vegetale pacciamante biodegradabile (mulch), da spargere attorno alla colletto della piantina fino ricoprire una superficie circolare con diametro non inferiore a cm 60 e di spessore non inferiore a cm 8	cad.	€ 0,95
A.14	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm	cad.	€ 0,45
A.15	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza compresa tra 60 e 100 cm	cad.	€ 0,90
A.16	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza fino a cm 100	cad.	€ 0,97
A.17	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) di altezza superiore a cm 100	cad.	€ 1,54
A.18	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	cad.	€ 0,20
A.19	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	cad.	€ 0,45
A.20	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	€ 6,22
A.21	Fornitura di targa o cartello informativi, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006	cad.	€ 340,00
<b>B</b>	<b>OPERE COMPIUTE</b>		
B.01	Scasso e dissodamento di terreni agricoli incolti o precedentemente occupati da colture legnose, quali(pioppeto, frutteto, vigneto, eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di cm. 80/100, non cumulabile con aratura profonda o con ripuntatura e aratura superficiale	ha	€ 600,00
B.02	Ripuntatura fino a 80-100 cm di profondità, con passaggi alla distanza di 1 metro (in alternativa all'aratura profonda)	ha	€ 350,00
B.03	Aratura profonda (> 40 cm di profondità)	ha	€ 270,00
B.04	Aratura superficiale (cumulabile con voce B.02)	ha	€ 170,00
B.05	Ercicatura incrociata (n. 2 passaggi)	ha	€ 130,00
B.06	Concimazione minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime (max 0,5 t/ha), compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	ha	€ 40,00
B.07	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame maturo, comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	ha	€ 170,00

<b>PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO</b>			
<b>COD.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO ELEMENTARE</b>
B.08	Distribuzione di letame in pellets, umificato e disidratato (max 1,5 t/ha)	ha	€ 80,00
B.09	Distribuzione manuale localizzata di fertilizzante granulare organico o minerale attorno alle piantine, compreso il suo interrimento, sino ad un prezzo massimo di € 250,00/ha	cad.	€ 0,20
B.10	Tracciamento filari e segnature buche	cad.	€ 0,65
B.11	Posa di telo pacciamante in EVA (Etilene Vinil Acetato) o in materiale plastico biodegradabile, fornito in bobina con larghezza minima cm 120	m	€ 0,45
B.12	Posa di quadrati pacciamanti in EVA (Etilene Vinil Acetato) dello spessore di almeno 0,06 mm e dimensioni di 120x120 cm	cad.	€ 0,92
B.13	Posa di dischi o quadrati pacciamanti di materiale organico biodegradabile certificato, con diametro superiore a 50 cm (rif. voce A.12)	cad.	€ 0,75
B.14	Spargimento di idoneo materiale vegetale pacciamante biodegradabile (mulch), attorno alla colletto della piantina, fino ricoprire una superficie circolare con diametro non inferiore a cm 60 e di spessore non inferiore a cm 8	cad.	€ 0,90
B.15	Posa di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 cm (rif. voci A.14 e A.15)	cad.	€ 0,34
B.16	Posa di protezioni individuali tubolari in PVC (shelter) (rif. voci A.16 e A.17)	cad.	€ 0,92
B.17	Posa di cannuce in bambù per sostegno piantine o protezioni individuali (rif. voci A.18 e A.19)	cad.	€ 0,23
B.18	Messa a dimora di piantine di altezza compresa tra i 15 e i 120 cm, in contenitore o a radice nuda, con apertura manuale di buche di ridotta dimensione, in terreno precedentemente lavorato	cad.	€ 1,60
B.19	Messa a dimora di pioppelle di 1 anno con l'ausilio di trivella montata su presa di forza di trattrice	cad.	€ 1,07
B.20	Apertura buche per messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	€ 0,65
B.21	Messa a dimora di pioppelle di 2 anni	cad.	€ 1,93
B.22	Semina prato polifita negli interfilari, comprensivo dell'acquisto di miscuglio di sementi di specie erbacee	ha	€ 192,58
B.23	Posa in opera di chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm, a maglia quadrata, di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m, infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini (rif. voce A.20)	m	€ 2,67

PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO			
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO ELEMENTARE
B.24	Posa in opera di targa o cartello informativi, completi dei supporti occorrenti e predisposti in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006 (rif. voce A.21)	cad.	€ 80,00

ALLEGATO E – Requisiti di ammissibilità dei PIF: numero minimo dei segmenti di filiera richiesti per i diversi settori produttivi ed elenco dei segmenti riconosciuti per ciascun settore (riferito all'articolo 58)

<b>Settore</b>	<b>Segmenti minimi di filiera</b>	<b>Segmenti di filiera riconosciuti</b>
CEREALI - PROTEOLEAGINOSE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coltivazione o ammasso</li> <li>2. Essiccazione o trasformazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coltivazione incluso eventuale ammasso in struttura di lavorazione</li> <li>2. prima lavorazione o essiccazione</li> <li>3. conservazione</li> <li>4. trasformazione</li> <li>5. commercializzazione</li> <li>6. promozione</li> </ol>
LATTIERO CASEARIO (bovino, bufalino, ovicaprino)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allevamento</li> <li>2. Concentrazione latte fresco in strutture di lavorazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. produzione primaria (coltivazione - fienagione)</li> <li>2. allevamento</li> <li>3. concentrazione latte fresco in strutture di lavorazione</li> <li>4. trasformazione</li> <li>5. conservazione</li> <li>6. stagionatura</li> <li>7. commercializzazione</li> <li>8. promozione</li> </ol>
ZOOTECNIA DA CARNE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allevamento</li> <li>2. Altro segmento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. produzione primaria (coltivazione - fienagione)</li> <li>2. allevamento</li> <li>3. macellazione</li> <li>4. trasformazione</li> <li>5. conservazione</li> <li>6. stagionatura</li> <li>7. confezionamento e commercializzazione</li> <li>8. promozione</li> </ol>
VITIVINICOLO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filiera completa fino a fase di commercializzazione (coltivazione, vinificazione, conservazione, commercializzazione)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vivaismo</li> <li>2. filiera completa fino a commercializzazione</li> <li>3. promozione</li> </ol>
FRUTTICOLO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coltivazione</li> <li>2. Concentrazione in strutture di selezione conservazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vivaismo filiera completa</li> <li>2. coltivazione inclusa raccolta</li> <li>3. concentrazione in strutture di selezione-conservazione</li> <li>4. trasformazione</li> </ol>

Settore	Segmenti minimi di filiera	Segmenti di filiera riconosciuti
		5. conservazione 6. confezionamento e commercializzazione 7. promozione
OLIVICOLO	1. Produzione olivicola di base 2. Altro segmento	1. vivaismo 2. coltivazione inclusa raccolta e prima conservazione 3. concentrazione in strutture di selezione-conservazione 4. trasformazione in olio 5. trasformazione in altri prodotti 6. conservazione 7. commercializzazione 8. promozione
ORTICOLO - FLORICOLO	1. Produzione orto-floricola di base 2. Altro segmento	1. vivaismo 2. coltivazione inclusa raccolta 3. concentrazione in strutture di selezione-conservazione 4. conservazione 5. trasformazione 6. commercializzazione 7. promozione
BIOLOGICO	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento	Tutti i segmenti riconosciuti per il settore di pertinenza
ENERGIA DA BIOMASSE	1. Produzione primaria 2. Altro segmento	1. produzione primaria (coltivazione da biomassa, o gestione per i boschi, o ottenimento sottoprodotti da produzione primaria/allevamento) 2. concentrazione in strutture di selezione – conservazione - trasformazione 3. utilizzazione per la produzione di energia 4. diversificazione degli utilizzi energetici (es. energia elettrica e calore per teleriscaldamento)
FORESTALE	1. Produzione primaria di base 2. Altro segmento	1. pianificazione della proprietà forestale 2. gestione e coltivazione della



Settore	Segmenti minimi di filiera	Segmenti di filiera riconosciuti
		proprietà forestale 3. utilizzazioni forestali 4. trasformazione del legno 5. commercializzazione del legno 6. energia
ALTRI SETTORI (uova, carne avicola, carne cunicola, selvaggina)	1. Allevamento 2. Altro segmento	

ALLEGATO F - Criteri di selezione dei progetti integrati  
(riferito all'articolo 61)

**Tabella 1. Criteri di selezione dei PIF**

CRITERIO DI SELEZIONE		PUNTI
<b>REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA</b>		
<b>QUALIFICA imprenditore agricolo professionale (IAP)</b>		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		5
<b>GIOVANI AGRICOLTORI di cui al regolamento generale</b>		
PIF con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	9
PIF con oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	9
<b>GIOVANI AGRICOLTORI di cui al regolamento generale nonché coadiuvanti iscritti INPS ex SCAU (criterio alternativo al precedente)</b>		
PIF con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	4
PIF oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	4
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA delle aziende che propongono interventi nei PIF agricoli sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU)</b>		
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
Area rurale D		10
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi previsti nei PIF forestali</b>		
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
Area rurale D		10
<b>LIVELLO AGGREGATIVO DELLA FILIERA</b>		
<b>NUMERO DI BENEFICIARI DESTINATARI DELL'AUTO</b>		
da 6 a 10 per PIF agricoli; da 4 a 6 per PIF agricoli in area rurale D, per PIF forestali, e per PIF proposti da società cooperative		5
da 11 a 20 per PIF agricoli; da 7 a 10 per PIF agricoli in area rurale D, per PIF forestali, e per PIF proposti da società cooperative;		10
Per ogni ulteriore gruppo di 10 beneficiari di PIF agricoli; Per ogni ulteriore gruppo di 6 beneficiari per PIF agricoli in area rurale D, nel caso di PIF forestali e per PIF proposti da società cooperative		3
<b>SEGMENTI DI FILIERA OLTRE IL MINIMO, CON EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI</b>		
uno		5
due		10
tre		15
quattro		20
<b>COOPERAZIONE DI FILIERA (punteggi cumulabili)</b>		
Attivazione della misura 124 da parte di almeno 1 beneficiario su settori cerealicolo-proteoleaginosi, lattiero caseario e zootecnia da carne		5
Attivazione della misura 124 da parte di almeno 1 beneficiario su altri settori produttivi		2
<b>LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ</b>		
<b>CANTIERABILITÀ (limitata agli investimenti strutturali dei privati e valutata rispetto al costo totale degli stessi)</b>		
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIF		5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIF		10
<b>AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE</b>		

100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel Piano delle opere pubbliche	5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando	10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando	15
<b>OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI</b>	
<b>EFFICACIA OBIETTIVO (punteggi non cumulabili)</b>	
PIF relativo a concentrazione offerta	10
PIF relativo a innovazione (nuovi prodotti, nuovi sbocchi di mercato o nuovi processi produttivi)	10
PIF relativo alla lavorazione del legno in regione mediante partecipazione di una impresa di lavorazione regionale	10
<b>ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (massimo un punteggio, cumulabile con efficacia obiettivo)</b>	
PIF comprendente obiettivo di autosufficienza energetica partendo da biomassa o da fonti rinnovabili	5
PIF correlato alla formazione di microreti locali di erogazione energia	10
<b>QUALITÀ DELLE PRODUZIONI (massimo un punteggio, cumulabile con efficacia obiettivo)</b>	
<b>PIF relativo a</b>	
produzioni di qualità individuate nella misura 132 o finalizzazione alla produzione di beni ecocertificati	8
introduzione di sistemi di rintracciabilità o investimenti per il miglioramento dell'igiene alimentare	5
produzioni di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)	3
<b>STRATEGIA PER I PIF FORESTALI (punteggi non cumulabili)</b>	
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA IN AREA RURALE D filiera con orientamento a</b>	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA IN AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 filiera con orientamento a</b>	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi pianiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
<b>STRATEGIA PER I PIF AGRICOLI</b>	
Viene individuata sulla base delle priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR.	
Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti;	
2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

**Tabella 2. Criteri di selezione dei PIT**

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>		<b>PUNTI</b>
<b>REQUISITI SOGGETTIVI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE</b>		
<b>QUALIFICA imprenditore agricolo professionale (IAP)</b>		
65% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		3
100% dei beneficiari destinatari dell'aiuto con qualifica IAP		5
<b>GIOVANI AGRICOLTORI di cui al regolamento generale</b>		
PIT con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	9
PIT oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	9
<b>GIOVANI AGRICOLTORI di cui al regolamento generale nonché coadiuvanti iscritti INPS (criterio alternativo al precedente)</b>		
PIT con massimo 10 imprese proponenti	Almeno 50% di giovani	4
PIT oltre 10 imprese proponenti	Almeno 30% di giovani	4
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA degli interventi (numero prevalente)</b>		
Area rurale D		10
Aree Natura 2000, area dei parchi e delle riserve regionali		10
Aree rurali C, C1, B1, A1		5
Nei PIT agricoli e forestali per ogni incremento del numero di beneficiari destinatari dell'aiuto pari o superiore al 50% rispetto alla dimensione minima(massimo 9 punti)		3
<b>LIVELLO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE</b>		
<b>NUMERO DI COMUNI COSTITUENTI IL PARTENARIATO</b>		
due		2
da tre a quattro		3
da cinque a sette		4
oltre sette		5
<b>LIVELLO DI ESEGUIBILITÀ</b>		
<b>CANTIERABILITÀ (valutata rispetto al costo totale degli investimenti inclusi nel progetto ed esclusi enti pubblici)</b>		
Pari all'80% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIT		5
Pari al 100% del costo totale degli investimenti inseriti nel PIT		10
<b>AVANZAMENTO PROGETTUALE DI OPERE PUBBLICHE (punteggio non cumulabile con punto precedente e con le prescrizioni di cui all'articolo 32 comma 2)</b>		
100% dei progetti di opere pubbliche già inseriti nel piano delle opere pubbliche alla data di scadenza del bando		5
70% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto preliminare alla data di scadenza del bando		10
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto definitivo alla data di scadenza del bando		15
50% dei progetti di opere pubbliche già approvati a livello di progetto esecutivo alla data di scadenza del bando		20
<b>TRASVERSALITÀ</b>		
PIT che attivano misure degli Assi 1, 2 e 3		5
<b>Attivazione di misure a superficie da parte di</b>		
almeno 50% dei proponenti che attivano misure a superficie		5
almeno 60% dei proponenti che attivano misure a superficie		8
almeno 70% dei proponenti che attivano misure a superficie		12

<b>OBIETTIVI DEL PROGETTO INTEGRATO E IMPLICAZIONI CON LE STRATEGIE SETTORIALI E TERRITORIALI</b>	
Coinvolgimento di una o più misure ad alta significatività paesaggistica e <i>ambientale</i> (misura 214, sottomisura 1, azioni 1,3,4, 5, 6 e 7, sottomisura 2, azione 1, sottoazione 1, misura 216)	3
Attivazione di misure riferite al turismo rurale e naturalistico da parte di non meno del 30% dei proponenti (misura 311, azioni 1 e 2, misura 323 azione 1)	5
Investimenti pubblici finalizzati all'utilizzo di biomassa o alla infrastrutturazione del territorio rurale	10
Attivazione di accordi di coltivazione biomassa	3
<b>STRATEGIE PER I PIT FORESTALI (punteggi non cumulabili)</b>	
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA NELL'AREA RURALE D con orientamento a</b>	
Legno/Energia	20
Legname da opera e trasformati	15
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
Cure colturali ai boschi	15
<b>UBICAZIONE GEOGRAFICA NELLE AREE RURALI A1-B- B1- C-C1 con orientamento a</b>	
Pioppicoltura	15
Impianti di arboricoltura da legno	15
Cure colturali ai boschi planiziali o prealpini	20
Interventi di prevenzione antincendio e ricostituzione boschiva	10
Interventi di valorizzazione turistica dei boschi	5
<b>STRATEGIA PER I PIT AGRICOLI</b>	
Viene individuata sulla base delle priorità settoriali e obiettivi settoriali prioritari nelle aree rurali indicate nelle misure 121 e 123, azione 1 del PSR.	
Il punteggio è stabilito dalle predette misure ed è riferito:	
1) al settore produttivo prevalente nel PI, sulla base del costo totale degli investimenti previsti, 2) alla misura prevalente nel PI tra la 121 e la 123, sulla base del costo totale degli investimenti previsti.	

ALLEGATO G - Criteri di selezione dei GAL e dei rispettivi PSL  
(riferito all'articolo 81)

CRITERIO	INDICATORE	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO</b>		<b>29</b>
Andamento demografico	Tasso di variazione della popolazione nel periodo 2001-2005 a) tasso positivo: 0 punti; b) tasso compreso tra 0,00% e - 0,99%: 1 punto; c) tasso compreso tra - 1,00% e - 1,99%: 4 punti; d) tasso compreso tra - 2,00% e - 2,99%: 7 punti; e) tasso uguale o superiore a - 3,00%: 10 punti.	10
Composizione della popolazione per fasce d'età	Indice di vecchiaia con riferimento all'anno 2005: a) indice inferiore a 170: 0 punti; b) indice compreso tra 171 e 180: 1 punto; c) indice compreso tra 181 e 190: 2 punti; d) indice compreso tra 191 e 199: 3 punti; e) indice uguale o superiore a 200: 4 punti.	4
Densità abitativa	Abitanti/kmq nel 2005: a) densità superiore o uguale a 156 ab/kmq: 0 punti; b) densità compresa tra 155 e 106 ab/kmq: 1 punto; c) densità compresa tra 105 e 66 ab/kmq: 4 punti; d) densità compresa tra 65 e 36 ab/kmq: 7 punti; e) densità uguale o inferiore ai 35 ab/kmq: 10 punti.	10
Situazione occupazionale	Tasso di variazione degli addetti nel periodo 1991-2001: a) tasso positivo: 0 punti; b) tasso compreso tra 0,00% e - 0,99%: 1 punto; c) tasso compreso tra - 1,00% e - 1,99%: 2 punti; d) tasso compreso tra - 2,00% e - 2,99%: 3 punti; e) tasso compreso tra - 3,00% e - 3,99%: 4 punti; f) tasso uguale o superiore a - 4,00%: 5 punti.	5
<b>2) RAPPRESENTATIVITÀ E CAPACITÀ OPERATIVA DEL GAL</b>		<b>22</b>
Numero dei partner	Numero dei partner (soci o soggetti costitutivi del partenariato): a) da 0 a 9: 0 punti; b) da 10 a 15: 2 punti; c) uguale o superiore a 16: 4 punti.	4
Esperienza dei partner in relazione alla definizione di strategie di sviluppo locale di tipo integrato e alle operazioni specifiche previste dal GAL	a) Passata esperienza del GAL nella definizione e gestione di strategie di sviluppo locale Leader: 4 punti; b) presenza nell'organo decisionale di almeno 1 partner rappresentativo dell'imprenditoria agricola (associazione di categoria): 2 punti; c) presenza nell'organo decisionale di almeno 1 partner rappresentativo del settore turistico: 2 punti.	8
Incidenza privato-pubblico	Numero dei partner privati, su totale dei partner, espresso in percentuale: a) uguale o inferiore al 50,99%: 0 punti; b) tra il 51,00% e il 60,99%: 1 punto; c) tra il 61,00% e il 70,99%: 2 punti; d) uguale o superiore al 71,00%: 3 punti.	3

Struttura amministrativa e capacità gestionale	<p>a) Impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di coordinatore del PSL/direttore del GAL con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, nella gestione di programmi cofinanziati dai fondi strutturali e in possesso del diploma di laurea o, in alternativa al possesso del diploma di laurea, con un'esperienza almeno triennale di direttore di un GAL selezionato nell'ambito dell'iniziativa Leader+: 3 punti;</p> <p>b) impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di contabile con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, e in possesso del diploma di maturità commerciale o equipollente: 2 punti;</p> <p>c) impiego per la gestione del PSL di almeno 1 figura professionale di segretario amministrativo o impiegato tecnico con passata esperienza lavorativa quinquennale, all'anno 2006 compreso, e in possesso del diploma di maturità e di conoscenze informatiche di base (programmi di maggiore diffusione e uso di data base): 2 punti.</p>	7
<b>3) QUALITÀ DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE</b>		<b>34</b>
Qualità dell'analisi territoriale e coerenza della strategia delineata, degli obiettivi e delle operazioni	<p>a) Correttezza delle informazioni statistiche e dei dati, nonché delle modalità di presentazione degli stessi: 2 punti;</p> <p>b) numero di incontri, da parte del partenariato, finalizzati alla definizione della strategia di sviluppo locale, con 1) popolazione; 2) rappresentanti delle istituzioni locali e 3) operatori privati finalizzati ad esaminare la situazione territoriale:  - 3 incontri, 1 almeno per ogni tipologia: 2 punti;  - 6 incontri, 1 almeno per ogni tipologia: 4 punti;</p> <p>c) corrispondenza tra le conclusioni dell'analisi territoriale, la strategia, gli obiettivi, le misure, le azioni e le operazioni ammissibili, rappresentata sinotticamente nel PSL: 2 punti.</p>	8
Descrizione delle azioni	<p>a) Completezza della descrizione: 10 punti;</p> <p>b) descrizione che comporta la richiesta di chiarimenti in fase istruttoria: 6 punti;</p> <p>c) descrizione incompleta, che richiede l'integrazione con informazioni necessarie per la conclusione dell'istruttoria: 2 punti.</p>	10
Adeguate individuazione degli obiettivi fisici	Piena coerenza degli indicatori di prodotto, risultato e impatto in relazione alle misure del PSR attivate (sia asse 4 che assi 1, 2 e 3): 2 punti.	2

Incremento dell'occupazione giovanile e femminile	a) Tipologia di operazioni con finalità di incremento dell'occupazione giovanile (obbligo del beneficiario di incrementare e mantenere per almeno 2 anni dal saldo del finanziamento le unità lavorative con assunzioni di lavoratori dipendenti qualificabili come giovani in base alle norme vigenti o di avviare, se egli stesso è un giovane, una propria attività lavorativa autonoma o imprenditoriale): 2 punti per ogni tipologia di operazione, fino a un massimo di 6 punti; b) tipologia di operazioni con finalità di incremento dell'occupazione femminile attraverso l'avvio di attività lavorative autonome o imprenditoriali da parte di donne disoccupate o in cerca di prima occupazione: 2 punti per ogni tipologia di operazione, fino a un massimo di 4 punti.	10
Incidenza dell'investimento locale sul costo complessivo	Quota di investimento locale: a) uguale o inferiore alla previsione del PSR (33,99%): 0 punti; b) compresa tra il 34,00% e il 39,99%: 2 punti; c) uguale o superiore al 40,00%: 4 punti.	4
<b>4) COMPLEMENTARIETÀ</b>		<b>10</b>
Grado di approfondimento dell'analisi	a) Valutazione completa di complementarità (in termini di sinergia) con riferimento alle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR attivabili nell'area di attuazione del PSL: 2 punti; b) <b>valutazione</b> completa di complementarità: - con riferimento alla programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 (documenti regionali pubblicati al momento dell'emanazione del bando): 2 punti; - con riferimento ai programmi di sviluppo adottati dalle Comunità montane o Province di Gorizia e Trieste precedentemente alla presentazione del PSL: 2 punti; c) <b>presentazione</b> di un programma aggiuntivo sostenuto con finanziamenti locali, comportante un costo pari ad almeno il 5% della quota pubblica del piano finanziario del PSL: 4 punti.	10
<b>5) COOPERAZIONE</b>		<b>8</b>
Attivazione misura 421	Presenza della misura nel PSL: 5 punti.	8
<b>TOTALE</b>		<b>103</b>